

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

402^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

CONGEDI	Pag. 20403	FRANZA	Pag. 20430, 20449
DISEGNI DI LEGGE		GENCO	20419
Presentazione di relazione	20403	GRONCHI, relatore	20404 e <i>passim</i>
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI		MARIS	20422
Annunzio	20452, 20453	NALDINI	20405, 20446, 20450
REGOLAMENTO DEL SENATO		PERRINO	20416, 20421
Seguito della discussione di nuovo progetto:		PIERACCINI	20414
* ANDERLINI	20409 e <i>passim</i>	PIRASTU	20414, 20429, 20431
BANFI	20418 e <i>passim</i>	RUSSO	20439
BERGAMASCO	20407	TORELLI	20418
FILETTI	20439, 20441	TRABUCCHI	20405 e <i>passim</i>
		VERONESI	20404, 20406

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Fenoaltea per giorni 10.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Nencioni e Dinaro hanno presentato una relazione di minoranza sui disegni di legge: « Riforma dell'ordinamento universitario » (612); Nencioni ed altri. — « Modifica dell'ordinamento universitario » (30); Germanò ed altri. — « Nuovo ordinamento dell'Università » (394); Gronchi ed altri. — « Provvedimenti per l'Università » (408); Sotgiu ed altri. — « Riforma dell'Università » (707); Romano ed altri. — « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81); Baldini e De Zan. — « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229); Formica. — « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236); Tanga. — « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407).

Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (Doc. II n. 4)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (Doc. II n. 4).

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

CAPO IV

DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Art. 14.

Composizione dei Gruppi parlamentari.

Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.

Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che non risultino appartenere ad alcun Gruppo formano il Gruppo misto.

Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducono nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo si considera sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora non aderiscono ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto.

I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura comunicano entro tre giorni a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Iannelli e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , *Segretario:*

Al terzo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

« L'ufficio di Presidenza può tuttavia autorizzare la costituzione di un Gruppo di almeno 6 Senatori, purchè il Gruppo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato nelle elezioni per il Senato propri candidati, col medesimo contrassegno, in almeno 15 circoscrizioni regionali ».

14.1 **IANNELLI, BERGAMASCO, CIFARELLI, DI PRISCO**

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Questo emendamento tende a garantire, sia pure entro ragionevoli limiti, l'esistenza dei Gruppi minori del Senato. Vi sono attualmente, nella nostra Assemblea, non uno ma cinque Gruppi che superano di poco o di non molto il numero di 10 componenti. Nonostante l'esiguità dei componenti, questi Gruppi rappresentano partiti che, o per le loro ideologie o per le loro tradizioni o per le posizioni che interpretano, costituiscono una componente non cancellabile della vita italiana. Valga per tutti i casi quello del Partito repubblicano che in questa legislatura non raggiunge il richiesto numero di componenti. Le esperienze e le alterne vicende elettorali potrebbero porre tali partiti o qualcuno di essi nell'impossibilità di costituirsi in Gruppo al Senato e pertanto nell'impossibilità di avere rappresentanti nelle Conferenze dei capigruppo che, proprio per il nuovo Regolamento, vanno ad assumere una sempre maggiore importanza.

Il principio al quale si ispira l'emendamento, se non erro, dovrebbe essere stato recepito alla Camera dei deputati proprio per i motivi che sopra ho espresso. L'eventuale ammissione di Gruppi inferiori a 10

componenti non sarebbe in ogni caso discrezionale, poichè nell'emendamento essa è limitata a quei Gruppi che rappresentano un partito organizzato su scala nazionale e che abbia presentato candidati con il medesimo contrassegno in almeno 15 circoscrizioni regionali.

È ben fermo che, se l'emendamento, come mi auguro, sarà accolto, si dovrà rivedere l'altro emendamento all'articolo 16 in modo da assicurare, subordinando le designazioni dei Gruppi alla mediazione della Presidenza, la presenza di una maggioranza in tutte le Commissioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , *relatore.* Sia la Giunta che il Comitato sono stati contrari a questo emendamento, anche per la prospettiva di una certa suddivisione che la geografia dei partiti va mostrando abbastanza complessa, ma soprattutto perchè si incontrerebbero delle difficoltà molto notevoli nel disciplinare la presenza nelle varie Commissioni dei rappresentanti di ciascuno dei Gruppi minori, rispettando fedelmente il criterio della proporzionalità rispetto alla composizione dell'Assemblea e senza violare il principio della maggioranza.

Si è d'altronde ritenuto che, a ragione del nuovo ruolo assegnato dal progetto ai Gruppi, che è ruolo di protagonisti dell'attività parlamentare, fosse inopportuno consentire a partiti politici con scarso seguito elettorale e con esiguo numero di rappresentanti nelle Camere di costituire un proprio Gruppo parlamentare, oltretutto perchè l'aumento del numero dei Gruppi si traduce necessariamente, dato il nuovo sistema introdotto nel progetto, in una causa di aggravamento della procedura e di prolungamento dei dibattiti.

Per queste ragioni sia la Giunta che il Comitato propongono di non accogliere l'emendamento in questione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal sena-

tore Iannelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo accolto dalla Giunta. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « non risultino appartenere », con le altre: « non abbiano dichiarato di voler appartenere ».

14.3

TRABUCCHI. L'emendamento è puramente letterale e si illustra da sé.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per il Gruppo misto non è prescritto il numero minimo di componenti ».

14.4

PRESIDENTE. Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRONCHI, relatore. Vorrei pregare il senatore Trabucchi di non insistere perchè l'emendamento è inutile: per il Gruppo misto non è prescritto nè può essere prescritto il numero minimo di componenti, perchè in esso vengono iscritti di diritto i senatori non appartenenti ad altri Gruppi, senatori che potrebbero anche essere soltanto uno o due.

D'altra parte il fatto che sia misto cancella ogni sua rilevanza politica. Quindi non ci pare che l'emendamento aggiunga o tolga niente al testo.

TRABUCCHI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Tomassini, Naldini, Raia, Preziosi, Albarello, Lino Venturi, Masciale e Cuccu è stato presentato l'emendamento 14.2 tendente a sopprimere il quarto comma.

NALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NALDINI. Con la nostra proposta di soppressione del quarto comma si intende far sì che quando un Gruppo è risultato costituito, cioè quando, dopo una consultazione elettorale, un partito politico ha mandato al Senato un numero di almeno dieci senatori (e quindi entra a godere dei diritti degli altri Gruppi anche più numerosi: la propria costituzione in Gruppo, la propria rappresentanza nell'assemblea dei presidenti, eccetera) da quel momento il Gruppo dovrebbe ritenersi costituito comunque, anche se nel corso della legislatura dovesse venire a mancare uno dei dieci componenti del Gruppo medesimo.

PRESIDENTE. Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRONCHI, relatore. Sia il Comitato, sia la Giunta sono stati contrari per le stesse ragioni per cui hanno rigettato anche l'emendamento 14.1. Fra l'altro va fatta questa considerazione: in caso di separazione o di scissione o simili viene a mancare la qualità caratteristica che non è solo quella numerica, ma è anche riferita all'importanza politica del Gruppo che vorrebbe sopravvivere.

Ecco un'altra delle ragioni per cui siamo contrari.

VERONESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Confermando che voterò a favore dell'emendamento, desidero sottolineare che sarebbe molto opportuno che il Senato lo accogliesse come principio, vorrei dire, di garanzia costituzionale (la parola non sembri esagerata), per affermare il principio che coloro che all'inizio fanno parte di un Gruppo — anche se poi il Gruppo subisce vicissitudini di varia natura, come accade in politica — possano continuare ad essere presenti in Senato come rappresentanti del Gruppo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 14.2 presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario:*

Al quinto comma, sostituire la parola: « comunicano », con le altre: « devono indicare alla Presidenza del Senato ».

14.5

P R E S I D E N T E . L'emendamento è stato accolto dalla Giunta, quindi immagino che lei, senatore Trabucchi, sia soddisfatto.

T R A B U C C H I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14.5 presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario:*

Art. 15.

Convocazione e costituzione dei Gruppi.

Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice presidenti ed uno o più Segretari. Della costituzione della Presidenza, così come di ogni successivo mutamento nella composizione della Presidenza stessa e del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

Nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario:*

Art. 16.

Designazione dei rappresentanti dei Gruppi nelle Commissioni permanenti - Sostituzione di Commissari.

Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui al-

l'articolo 22, in ragione di uno ogni undici iscritti.

I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in due Commissioni diverse in modo da essere rappresentati in ogni Commissione.

I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato in modo che in ciascuna Commissione sia di massima rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.

Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.

Tranne i casi previsti nel secondo e nel quarto comma, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.

Ogni Gruppo può, per un determinato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire propri rappresentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno sostitutivo e uno soppressivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare un proprio rappresentante in ogni Commissione, seguendo l'ordine di cui all'articolo 22 del presente Regolamento, fino al raggiungimento del numero medesimo ».

16.1 IANNELLI, BERGAMASCO, CIFARELLI,
DI PRISCO

Al quinto comma, sopprimere le parole: « nel secondo e ».

16.2 BERGAMASCO

B E R G A M A S C O. Ritiriamo i due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 17.

Locali, attrezzature e contributi ai Gruppi parlamentari.

Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, viene assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono versati contributi a carico del bilancio del Senato differenziati in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.

(È approvato).

CAPO V

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI E DELLA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA

Art. 18.

Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca

Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giun-

ta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca, dandone comunicazione al Senato.

(È approvato).

Art. 19.

Giunta per il Regolamento.

La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato.

Ad essa spetta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

Il Presidente, apprezzate le circostanze e sentita la Giunta per il Regolamento, può integrare con non più di quattro membri la composizione della Giunta stessa ai fini di assicurarne una più adeguata rappresentatività.

(È approvato).

Art. 20.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventuno Senatori ed è presieduta da un Senatore eletto nel proprio seno. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica. Spetta, inoltre, alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere.

Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma precedente è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è approvato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Trabucchi. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « da un Senatore eletto nel proprio seno », con le altre: « da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri ».

20.1

PRESIDENTE. Senatore Trabucchi, questo emendamento è accolto dalla Giunta. Penso quindi che lei sia soddisfatto e rinunci all'illustrazione.

TRABUCCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Trabucchi sono stati presentati altri due emendamenti, il primo soppressivo e il secondo, in via subordinata, sostitutivo.

Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole: « riferisce al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica ».

20.2

In via subordinata sostituire le predette parole con le seguenti: « . Alla fine dei lavori per la verifica, la Giunta presenta una relazione al Senato sui propri lavori, sulle questioni che si sono presentate nel corso degli stessi e sui criteri in base ai quali le ha risolte; formula eventuali proposte per la modificazione delle norme in vigore per le elezioni ».

ni del Senato, per la eleggibilità e per la compatibilità delle cariche con quella di senatore, che durante i lavori si siano dimostrate opportune o necessarie ».

20.3

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Signor Presidente, sarei disposto a ritirare l'emendamento 20.2 se potessimo trovare una formula che, quanto meno, si avvicinasse all'emendamento 20.3. Devo però far presente che l'obbligo di riferire ogni volta che si trovino delle irregolarità, irregolarità che possono essere valutate in un modo o nell'altro dai membri stessi della Giunta e possono avere origini diverse, rappresenterebbe per la Giunta delle elezioni un peso notevole in quanto ci sarebbe l'occasione per continui riferimenti al Senato. Ci troviamo di fronte a irregolarità quasi normali nell'adempimento delle funzioni degli scrutatori, dei comuni, dei tribunali, di tutta l'organizzazione che la legge prevede in materia elettorale. Capisco che, alla fine del suo lavoro, la Giunta delle elezioni abbia il dovere di riferire, ma doverlo fare ogni qualvolta essa trova una irregolarità diventa un peso veramente eccessivo, che non ha nessuna rispondenza con la volontà di alterare il risultato elettorale. Con l'emendamento subordinato invece, volendo, possiamo cambiare le formule, ma è logico che la Giunta, una volta finito il suo lavoro, può riferire sui risultati dello stesso e suggerire emendamenti sulle leggi che regolano l'eleggibilità, la compatibilità e il funzionamento del sistema elettorale.

PRESIDENTE. Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRONCHI, *relatore*. Sia la Giunta che il Comitato non hanno trovato alcun inconveniente ad obbligare la Giunta delle elezioni a riferire al Senato sulle irregolarità delle operazioni elettorali, irregolarità che non vanno confuse, evidentemente, con i semplici errori avvenuti nel corso di esse.

Ci è parso anzi che, se non ci fosse la facoltà di riferire, mancherebbe una garanzia sulla veridicità delle constatazioni fatte dalla Giunta stessa. Per questo siamo contrari.

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDERLINI. Vorrei intervenire a sostegno di alcune osservazioni del senatore Trabucchi. Capisco le ragioni del senatore Gronchi, che sono valide e non certo da questi banchi verrà fatta una proposta in senso contrario, ma vorrei anche che il senatore Gronchi si rendesse conto delle condizioni obiettive in cui lavora la Giunta delle elezioni, della quale faccio parte. Se dovessimo effettivamente venire a riferire in Aula ogni volta che ci troviamo di fronte ad una irregolarità, rischieremo di mettere l'Aula in grave difficoltà e troveremo noi stessi grossi inconvenienti.

Tenga conto, senatore Gronchi, che dobbiamo constatare, quasi in ogni seduta, che la sezione *x* del comune *y* ha commesso un errore o che l'ufficio circoscrizionale, invece di calcolare una percentuale, ad esempio, al 19,52, l'ha calcolata al 19,53. Se, ripeto, riferiamo su ognuna di queste minute irregolarità, non assolviamo il nostro dovere che è quello di riferire al Senato sulle questioni decisive e fondamentali che troviamo nel nostro lavoro.

Vorrei allora dire che non mi sembra giusta, caro senatore Trabucchi, la formulazione dell'emendamento 20.3, là dove è detto: « Alla fine dei lavori... » perchè può anche darsi che nel corso dei lavori la Giunta ritenga opportuno presentare una relazione su determinate questioni insorte appunto nel corso dei propri lavori. Se invece si accettasse una formulazione di questo tenore: « Alla fine dei lavori per la verifica, o quando lo si ritenga opportuno... », si potrebbero conciliare le due esigenze.

GRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

G R O N C H I , *relatore*. Ci rendiamo conto delle motivazioni relative alla onerosità che deriverebbe alla Giunta delle elezioni dal riferire così spesso. Non avrei alcuna obiezione se — oso esprimere un parere personale, avendo consultato solo i membri del Comitato qui presenti — si accogliesse la dizione: « riferisce al Senato se richiesta . . . ».

A N D E R L I N I . Oppure periodicamente.

G R O N C H I , *relatore*. Forse è migliore l'espressione: « se richiesta » perchè non si tratta di un'iniziativa della Giunta, ma è un adempimento doveroso di fronte ad una richiesta.

P R E S I D E N T E . Senatore Trabucchi, insiste nei suoi due emendamenti?

T R A B U C C H I . Aderisco all'emendamento proposto dal relatore e ritiro gli emendamenti 20.2 e 20.3.

A N D E R L I N I . Concordo anch'io con l'emendamento proposto dal senatore Gronchi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente ad inserire, dopo le parole: « riferisce al Senato » le altre: « se richiesta ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

Art. 21.

Commissione per la Biblioteca.

La Commissione per la Biblioteca è composta di tre Senatori. La Commissione vigila

sulla biblioteca del Senato e propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni del Regolamento della Biblioteca stessa.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

CAPO VI

DELLE COMMISSIONI E DELLA GIUNTA
PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA'
EUROPEE

Art. 22.

Commissioni permanenti - Competenze.

All'inizio di ogni legislatura vengono formate, attraverso le designazioni dei Gruppi parlamentari, le seguenti Commissioni permanenti, con competenza sulle materie per ciascuna indicate:

- 1) Presidenza del Consiglio ed Interno; affari costituzionali e della pubblica amministrazione;
- 2) Giustizia;
- 3) Affari esteri;
- 4) Difesa;
- 5) Programmazione economica; bilancio; partecipazioni statali;
- 6) Finanze e tesoro;
- 7) Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- 8) Lavori pubblici e comunicazioni;
- 9) Agricoltura;
- 10) Industria, commercio, turismo;
- 11) Lavoro ed emigrazione, previdenza sociale, sanità.

Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento al titolo del capo VI.

Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Sostituire il titolo del Capo VI, con il seguente: « Delle Commissioni permanenti, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e delle Commissioni speciali e bicamerali ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

All'articolo 22 è stato presentato dalla Giunta un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Sostituire il n. 1) con il seguente: « 1) Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione ».

22.7

G R O N C H I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , relatore. Ci è parso che sia una specificazione la quale chiarisce il testo. La dizione attuale parla di affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, di affari costituzionali e della pubblica amministrazione. Ora, quest'ultima dizione è troppo generica per definire esaurientemente un

compito che è assai più largo e vario. Quindi abbiamo proposto che si distinguano chiaramente le singole materie di competenza della Commissione parlando oltretutto di affari costituzionali e di affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, « di ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione ».

In sostanza si pone in luce che la Commissione è competente non solo per gli affari dell'amministrazione dello Stato in senso stretto, ma anche dell'amministrazione dello Stato intesa in senso più ampio (Stato, comunità, enti locali, regioni). Mi pare che l'emendamento non abbia bisogno di ulteriore illustrazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22.7, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Anderlini è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Al primo comma, sostituire il punto 3) con il seguente:

« 3) Affari esteri e difesa »;

conseguentemente, sopprimere il punto 4) e modificare la numerazione dei punti successivi.

22.6

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **A N D E R L I N I .** Nel quadro della redistribuzione generale delle competenze delle nostre Commissioni permanenti, ci è sembrato opportuno richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che per alcune Commissioni noi prevediamo lo sdoppiamento. Mi riferisco in particolare alla Commissione finanze e tesoro e alla Commissione bilancio

(e io, anche se con alcune riserve di cui al mio emendamento 22.5, sono sostanzialmente favorevole). Ora, sembra a me che mentre giustamente si vogliono creare due Commissioni per questo settore economico-finanziario — anche perchè l'attuale Commissione finanze e tesoro è gravata di un lavoro veramente eccessivo e spesso non è nelle condizioni obiettive di fare fronte ai suoi impegni — si possa in qualche modo compensare il numero di Commissioni in più che andiamo a creare accoppiando, non, come chiede la Giunta, la Commissione lavoro, emigrazione e previdenza sociale con la Commissione igiene e sanità, ma le Commissioni affari esteri e difesa. Parliamoci chiaramente. La Commissione esteri del Senato non ha un lavoro eccessivo da compiere. Svolge, indubbiamente, un lavoro estremamente importante e ad altissimo livello di qualificazione, ma non è certamente impegnata come altre Commissioni nelle quali il lavoro è veramente pressante. La Commissione esteri fa alcuni dibattiti molto importanti in tema di politica estera che hanno certamente un gran peso nella vita generale del Paese; ma come lavoro effettivo di preparazione legislativa ne svolge relativamente poco, limitandosi alle leggi che riguardano l'ordinamento del Ministero degli affari esteri. Così la Commissione difesa — che io, per la verità, nel corso di questi ultimi mesi, ho cercato di gravare un po' di lavoro, dal momento che la sollecito quasi settimanalmente a portare a termine la discussione sul disegno di legge riguardante l'obiezione di coscienza e su altri disegni di legge — considerando obiettivamente la mole di lavoro che ha da sbrigare, non si può dire che sia una Commissione eccessivamente gravata.

D'altra parte esiste una chiara connessione tra i problemi della difesa e quelli della politica estera, anzi il sottolineare una connessione di questo genere e vedere i problemi della difesa in funzione della politica estera mi pare che sia un fatto da valutare positivamente.

Ecco perchè propongo al Senato di prendere in considerazione questo mio emendamento che tende a riunire le due Commissioni, oggi distinte, degli affari esteri e della

difesa, proprio mentre contemporaneamente sdoppiamo la Commissione finanze e tesoro in due Commissioni, sulla base della proposta del mio emendamento 22.5. Ma di questo parleremo dopo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , relatore. Si deve dire onestamente che il giudizio sull'emendamento è veramente opinabile. Non è che esistano delle ragioni tali da dispensare da una qualche giustificazione nell'assumere atteggiamento contrario.

Alla maggioranza della Giunta è parso che nell'accentuare la divisione fra difesa e affari esteri si rilevi una maggiore importanza data alla nostra politica estera che, isolata in se stessa, può maggiormente riguardare problemi che non hanno a che fare con la difesa; anzi c'è da augurarsi che abbiano sempre meno a che fare con la difesa, comprendendo invece problemi di carattere politico, economico, sociale e via di seguito. Perciò il giudizio della maggioranza è stato contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Al primo comma, sostituire i punti 5) e 6) con il seguente:

« 5) Programmazione economica, bilancio, finanze e tesoro » e modificare conseguentemente la numerazione dei punti successivi.

22.3

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . L'emendamento 22.3 riguarda quello che per me è uno dei punti fondamentali della discussione che oggi si fa, perchè è rinato attraverso il lavoro della Giunta per il Regolamento il desiderio della ripartizione delle competenze attuali della Commissione finanze e tesoro in due parti, quella che riguarda la programmazione economica e il bilancio e quella che riguarda il tesoro e la finanza *stricto iure*.

Secondo me è assolutamente da respingere la proposta perchè, proprio se si osserva l'attività moderna della gestione finanziaria del Paese, si ha la certezza che sussiste una unità fondamentale della politica economica. La politica economica non si può dividere fra politica del bilancio da una parte e politica del tesoro dall'altra parte. Noi vediamo tutti i giorni che bilancio e tesoro non sono più che due facce del complesso della politica di programmazione e di direzione economica.

La stessa azione delle partecipazioni statali, tutta l'azione dello Stato in materia monetaria e in materia di rapporti monetari con l'estero rappresentano espressioni varie della possibilità che ha oggi un'amministrazione finanziaria moderna di porsi in collegamento con le amministrazioni straniere e con l'azione dei cosiddetti ministeri della spesa per cercare di dirigere la vita economica del Paese.

Non è dunque assolutamente possibile concepire che la politica del bilancio e della programmazione sia esaminata da una Commissione e che la politica del tesoro sia esaminata da una Commissione diversa. La realtà vera è che sono gli stessi problemi che sono visti da due punti di vista, considerando i loro diversi aspetti, ma i problemi sono, ripeto, gli stessi.

L'esperienza che molti di noi hanno ricavato da ciò che avviene alla Camera è che la Commissione bilancio finisce col non essere funzionante e si limita ad esporre pareri circa la copertura o meno degli stanziamenti previsti, mentre è proprio la Commissione finanze e tesoro che dovrebbe esaminare nel merito tutta la materia. Qualche volta la

Commissione di merito si trova handicappata da quello che sommariamente è stato espresso dalla Commissione bilancio, cosicché si ha spesso un via vai di disegni di legge dalla Commissione bilancio alla Commissione finanze e tesoro o nelle altre Commissioni, via vai che serve soltanto a far perdere tempo.

L'esperienza ci ha anche insegnato che sia per la discussione sul bilancio sia per la discussione sul programma occorre avere l'opinione di tutte le Commissioni perchè è tutto il Paese che viene investito dal programma e da ciò che pone in essere il bilancio, se noi consideriamo questo non come un atto di carattere contabile, ma economico, come atto di politica. Ritengo perciò sia assolutamente necessario mantenere l'unità della Commissione finanze e tesoro. Se non erro, anche alla Camera, dove esiste una suddivisione, si comincia a pensare di ritornare alla unificazione perchè si è visto che oggi le cose vanno male. (*Commenti del senatore Pirastu*).

Un'altra considerazione che devo fare è che, semmai, alla Commissione finanze e tesoro deve essere tolto qualcosa: vanno tolte le partecipazioni statali, che dovrebbero essere necessariamente ricollegate alla competenza della Commissione industria e commercio che, tutte le volte che s'interessa di un ramo dell'attività economica, deve discorrere con due ministri dei quali uno diventa un semplice ospite per il fatto che la sua competenza si esplica nel settore di altre Commissioni. Ad esempio, quando si deve parlare del problema dell'energia che è uno dei punti fondamentali per la politica economica, si presenta questa situazione: si parla della questione nella 9ª Commissione — industria e commercio — perchè essa è attinente all'industria e all'Enel, nella Commissione finanze e tesoro perchè c'è l'ENI, e nella 9ª ancora perchè sono le industrie che sono utilizzatrici di energia; il problema deve poi essere trattato nella Commissione tesoro per ciò che concerne i fondi che bisogna dare ad un settore o a un altro.

Ritengo che sia da non accogliere la suddivisione. Se una suddivisione si dovesse fare, sarei dell'opinione di togliere le partici-

zioni statali alla 5ª Commissione finanze e tesoro per darle alla 9ª, ma questa sarebbe una ipotesi subordinata, mentre la situazione ideale sarebbe per me quella di lasciare le cose come sono, mantenendo anche quella tradizione di autorità che hanno tutte le Commissioni, ma che in modo particolare aveva ed ha acquisito la Commissione finanze e tesoro e che certamente potrebbe diminuire per lasciar luogo ad una visione meno tecnica e ad una maggiore politicizzazione dell'esame.

P I R A S T U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta fatta dalla Giunta e, pur apprezzando gli argomenti del senatore Trabucchi, devo rilevare che la Commissione finanze e tesoro così com'è, nonostante l'apprezzabile lavoro dei suoi componenti, l'opera del suo Presidente e i suoi sforzi, non può assolvere a tutti i compiti dinanzi a cui si trova; pertanto non può riuscire a discutere certi problemi di politica economica che sono di fondamentale importanza in quanto è oberata da una serie di leggi e di leggine che le impediscono di svolgere una adeguata attività in altri settori della politica economica, per esempio, per quanto si riferisce alle partecipazioni statali e per quanto si riferisce, in genere, a tanti altri problemi appunto di politica economica.

Si tratta di una Commissione che si riunisce quattro volte alla settimana, e nonostante questa apprezzabile attività non riesce a svolgere tutta l'immensa congerie dei suoi compiti. Pertanto, pur apprezzando gli argomenti addotti dal senatore Trabucchi che si riferiscono ad una linea unitaria di tutta la politica della finanza e del tesoro, personalmente ritengo che sia da accettarsi la proposta avanzata dalla Giunta per il Regolamento.

P I E R A C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I . Io chiedo, a nome del mio Gruppo, che si mantenga il testo della Giunta, e spero che ciò sia confortato dalla maggioranza dell'Assemblea in quanto su questo punto si ebbe l'unanimità dei consensi in sede di Giunta per il Regolamento.

Ci sono vari motivi per cui noi siamo arrivati non casualmente all'elaborazione del nuovo testo: motivi sistematici perchè una politica di programmazione economica ha la necessità di avere una sua sede per l'impostazione della politica di piano, il suo controllo, la sua guida e questa non può essere una Commissione come la Commissione finanze e tesoro, che deve presiedere alla complessa gestione finanziaria dello Stato: la sede di esame di una politica programmata di sviluppo deve essere una sede propria. Non a caso noi abbiamo messo gli strumenti della politica di piano, il bilancio e le partecipazioni statali soprattutto, nella competenza della nuova Commissione che ci proponiamo di costituire, e non a caso noi abbiamo proposto la soppressione del comitato per il Mezzogiorno. Infatti la politica del Mezzogiorno è, per così dire, una delle ragioni fondamentali che giustificano la politica di piano, che è, ovviamente, una politica di superamento degli squilibri. Se noi ora procedessimo a lasciare in vita il vecchio ordinamento delle Commissioni ignoreremmo la svolta che deve rappresentare la politica di piano, che ha incontrato innumerevoli difficoltà, ma che tuttavia siamo fermamente convinti che rappresenti l'unica soluzione possibile per garantire un civile sviluppo dello Stato democratico.

Per non riprendere più la parola dico che la decisione della Giunta per il Regolamento sulle nuove Commissioni ha una sua logica dovunque, anche per quanto riguarda l'unificazione della Commissione lavoro e previdenza sociale e quella della sanità; infatti anche in questo caso in una politica di programmazione è necessario che ci sia una sede unica che presieda alla politica della sicurezza sociale. Questa è la decisione di tutti i Gruppi nella Giunta, quindi mi permetto di difenderla con calore. Si capisce che ogni Commissione esistente ha dei residui di materie specifiche che mal si attagliano ad

una unificazione: questo è inevitabile. Bisogna però scegliere tra una specializzazione eccessiva ed una unificazione logica: chi costruisce un sistema di sicurezza sociale deve avere un'unità di sede decisionale come chi costruisce una politica di programmazione.

Termino facendo un'altra osservazione che, sotto certi aspetti, è più banale o praticistica, ma non meno importante. Noi non siamo in grado, come la Camera che ha il doppio dei membri, di moltiplicare il numero delle Commissioni, poichè queste si ridurrebbero ad essere formate da un numero troppo piccolo di senatori, creando tra l'altro delle difficoltà pratiche per rispettare la proporzionalità nella rappresentanza dei Gruppi; il che rappresenta un problema che — ripeto — può apparire banale, ma che è invece grave e che il Senato deve tener presente.

In secondo luogo, per quanto riguarda lo specifico emendamento, una Commissione che dovesse avere competenza su tutti gli strumenti della politica economica, cioè programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali, Mezzogiorno e che a questo aggiungesse le vaste materie delle finanze e tesoro, non sarebbe in grado di lavorare materialmente in una prospettiva di sviluppo della politica di piano, come invece ci auguriamo. Del resto il lavoro attuale della Commissione finanze e tesoro è già così massacrante e pesante da dimostrare in pratica la esattezza della mia osservazione.

Chiedo pertanto che si rispetti l'accordo generale che è frutto (e il presidente Gronchi lo ricorderà) non di improvvisazioni, ma di una lunga ed accurata discussione della Giunta per il Regolamento, durante la quale tutti gli elementi pro e contro furono, e non in una sola seduta, esaminati.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , relatore. È esatto quello che ha riferito il collega Pieraccini, cioè che la questione è stata lungamente dibattuta sia nel seno del Comitato che nel seno della Giunta.

Vorrei aggiungere qualche osservazione che non mi sembra inutile nè sfocata, per così dire, rispetto al nucleo più importante della questione. Siamo abituati a considerare il Ministero del tesoro come una specie di organo dittatoriale che in materia finanziaria non solo dà dei pareri al Governo, ma quasi detta delle decisioni. Di solito quando il Tesoro accenna a dire che il provvedimento non è da approvare non c'è alcuna reazione governativa; mentre, invece, sarebbe consentito, costituzionale e anche opportuno che qualche volta il parere di un Ministero, che in fondo è una struttura di carattere prevalentemente tecnico-amministrativo, come quello delle Finanze, fosse considerato alla più larga luce di una esigenza nazionale sia essa sociale che economica.

In tali casi possono giustificarsi anche dei sacrifici dell'erario che, se non sono anticonstituzionali o contrari ad altre leggi, sono da approvare malgrado l'opposizione del Tesoro che fa il suo dovere di cassiere della azienda statale.

Ma c'è anche un'altra considerazione, ed è quella che, se consideriamo bene la struttura di una amministrazione statale, che si propone seriamente la programmazione, vediamo che essa acquista quasi una figura di piramide al vertice della quale c'è proprio il comitato per la programmazione che non è organo autonomo perchè formato dai vari ministri, ma è appositamente creato per proporre in base ad una considerazione generale ed appropriata della situazione del Paese i vari problemi che nei molteplici aspetti della vita pubblica, sia economica che sociale, via via si presentano.

È naturale quindi che abbiamo inserito nella 5ª Commissione, quella cioè della programmazione, anche il bilancio che offre le basi per un programma economico generale attingendo gli elementi dai due Ministeri finanze e tesoro, custodi delle entrate e delle uscite. Essa costituisce lo strumento basilare, con ragionevole autorità ed autonomia, alla quale abbiamo aggiunto le partecipazioni statali, perchè, se il Governo non curasse di coordinare (ed in taluni casi subordinare) gli indirizzi e l'attività di essa alle direttive della programmazione che egli ha scel-

to, produrrebbe deviazioni e disordini inaturali e renderebbe vana la programmazione medesima. Nella discussione sia del Comitato che della Giunta si è infatti accennato ad una qualche eccessiva indipendenza delle partecipazioni statali che non sempre sembrano armonizzare la loro politica con quella del Governo, sia pure talvolta per la mancanza di chiare direttive da parte del medesimo, e scelgono autonomamente delle soluzioni che poi si ripercuotono inevitabilmente sulla situazione generale. Queste nostre considerazioni, aggiunte alle altre fatte dai colleghi Pirastu e Pieraccini, mi sembra che rendano chiara la ragione per cui la Giunta e il Comitato sostengono questa composizione della 5ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Anderlini è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al primo comma, sostituire il testo dei punti 5) e 6) con i seguenti:

« 5) Programmazione economica, bilancio; servizi della direzione generale del tesoro, dell'ispettorato generale affari finanziari, dell'ispettorato generale del bilancio e dell'ispettorato generale affari economici; partecipazioni statali;

6) Finanze, Tesoro (esclusi i servizi e gli ispettorati di cui al punto 5), controlli economici e finanziari generali ».

Consequentemente modificare, nel senso dell'emendamento, le norme del Capo XV.

22. 5

P R E S I D E N T E . Non essendo presente il senatore Anderlini, l'emendamento si intende decaduto.

Da parte del senatore Perrino e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Al primo comma, sostituire il punto 11) con i seguenti:

« 11) Lavoro, emigrazione e previdenza sociale;

12) Igiene e sanità ».

22. 1 **PERRINO, CAROLI, TIBERI, TRABUCCHI, INDELLI, SMURRA, NOÈ, TONGNI, GENCO, FERRARI, DEL NERO, BELOTTI, RUSSO, SAMMARTINO, COPPOLA, BERTHET, DE LEONI, DE LUCA, SALARI, DAL FALCO, ZANNINI, BISANTIS, SCIPIONI, ACCILI, SEGNANA, FOLLIERI, CORRIAS Alfredo, RICCI, CASSIANI, SCARDACCIONE, LA ROSA, CAGNASSO, DI GRAZIA, BONADIES, BETTIOL, DERIU, TREU**

P E R R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R R I N O . A soli 13 anni dalla costituzione del Ministero della sanità (e fu certo un grande evento per il nostro Paese che finalmente si allineava sulle posizioni dei Paesi più civili del mondo) questa sera si intenderebbe infliggere un colpo mortale allo stesso Ministero attraverso la soppressione della Commissione igiene e sanità, per incorporarla nella Commissione lavoro.

Mi rendo conto del ragionamento e dei calcoli fatti dalla Giunta per il Regolamento, però a mio avviso questi calcoli non risultano esatti. È vero (lo riconoscono tutti) che la Commissione finanze e tesoro è pletorica, ha l'asma perchè lavora in continuazione e affannatamente, per cui si rende necessario alleggerirla e, per far questo, bisogna spaccarla in due. Fin qui siamo tutti d'accordo e ognuno propende per una determinata soluzione. Ma non si capisce perchè poi, per compensare questa spaccatura, premesso che non si dovrebbe aumentare il numero

delle Commissioni, la scelta per il sacrificio sia caduta sulla Commissione sanità

Dico che i calcoli non sono esatti perchè da questo quadro (che non ho compilato io ma è stato diligentemente elaborato dagli stessi uffici del Senato) risulta che la Commissione finanze e tesoro nella quarta legislatura ha tenuto 323 sedute e ha svolto una attività che è pure qui indicata; la Commissione decima (lavoro) ha tenuto 185 sedute; la Commissione sanità 171. Però se noi sommiamo le 185 sedute della Commissione lavoro e le 171 sedute della Commissione sanità, abbiamo un totale di 356 sedute. Quindi queste due Commissioni in un anno hanno svolto un lavoro più intenso della Commissione finanze e tesoro. Ed allora, come dicono in tante parti d'Italia, a che vale spogliare un santo per rivestirne un altro? Si comprende che occorre andare alla ricerca di qualche Commissione più snella per irrobustirla, ma non deve toccare proprio alla Commissione igiene e sanità.

Ho detto prima che 13 anni fa fu costituito il Ministero della sanità che non ha ancora raggiunto pienezza di poteri perchè tanti e tanti settoni del campo sanitario sono dispersi nella competenza di altri dicasteri. Ma pensate che cosa accadrà domani (e ci crediamo tutti) quando sarà realizzato il servizio sanitario nazionale che interesserà la totalità dei cittadini italiani! Il Ministero della sanità diventerà il ministero numero uno, come è accaduto in Inghilterra, dove il Ministero della sanità ha sopravanzato in importanza anche il Ministero dello scacchiere; e così è accaduto in Svezia, in Danimarca, in Norvegia. Ora, perchè vogliamo declassare il Ministero della sanità?

Si dice che vi è una certa corrispondenza (non certo di amorosi sensi, specialmente nel momento attuale) tra il Ministero della sanità e il Ministero del lavoro. Però oggi il Ministero del lavoro ha una qualche ingerenza nel settore sanitario per via della sovrintendenza, chiamiamola così, sul sistema mutualistico; ma poichè il sistema mutualistico, per concorde volontà del Governo e dei sindacati, è destinato prossimamente — si dice entro l'anno — a sparire, sparirà anche l'ingerenza del Ministero del lavoro e tutto passerà alle dipendenze del

Ministero della sanità. Il servizio sanitario nazionale, le famose unità sanitarie locali che dovrebbero essere il pilastro della riforma sanitaria, tutto questo deve andare sotto le grandi ali del Ministero della sanità. E noi vogliamo sminuirlo?

Ecco perchè io (e non solo io) non posso accettare il sacrificio della Commissione che tra l'altro si è dimostrata tra le più vivaci, tra le più regolari e tra le più redditizie, senza far torto a qualsiasi altra. Ritengo che la Commissione debba e possa essere mantenuta. In fondo — e mi rivolgo a coloro che sono sempre in cerca di statistiche — non casca il mondo se invece di undici Commissioni ce ne saranno dodici! Si dice che il rapporto numerico che c'è alla Camera e che c'è al Senato non consente a noi di avere più di undici Commissioni. Ma facciamo il calcolo: considerato il numero dei senatori, dividendolo per undici Commissioni avremmo 28 senatori per Commissione; dividendo per dodici Commissioni avremmo 26 senatori per Commissione. Si tratta quindi di una differenza irrisoria. Basterebbe che i colleghi fossero assidui alle sedute delle Commissioni per fugare le preoccupazioni che sono state espresse dagli onorevoli relatori.

Per questo, signor Presidente, mi sono permesso di presentare questo emendamento a nome di 40 senatori i quali sono convinti che si commetterebbe un errore — che avrebbe ripercussioni notevoli nel Paese e particolarmente nel mondo sanitario — se si sopprimesse la Commissione igiene e sanità.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento simile a quello testè illustrato dal senatore Perrino. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Al primo comma, al punto 11), sopprimere la parola: « sanità », ed aggiungere il punto seguente:

« ...) Sanità ».

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Sostanzialmente si tratta del medesimo emendamento. Aggiungo soltanto che in questo caso non faccio questione di come sia composta la Commissione. Sembra a me che il Ministero della sanità, e quindi la Commissione igiene e sanità, debbano avere su alcuni punti una garanzia di tecnicità e di competenza. La sanità, poi, a mio modesto parere, non si riduce soltanto all'organizzazione della cura e della prevenzione delle malattie ma va molto più in là: c'è la questione dell'igiene sul lavoro e fuori del lavoro, c'è la questione dell'inquinamento, con tutta l'importanza che riveste con i collegamenti che ha con l'industria, c'è la questione della preparazione, dell'esportazione e della brevettazione dei medicinali, c'è la questione dell'educazione igienica, la questione dell'igiene scolastica che arriva fino alla maternità. Tutta questa materia abbisogna di una visione organica che non può essere che del Ministero della sanità e quindi di una Commissione della sanità, anche se fra l'organizzazione specifica del lavoro e i rapporti fra lavoratori e sanità esistono delle connessioni; ma con la stessa logica con la quale, assieme a pochi amici, ho votato per l'unificazione del Ministero degli esteri con quello della difesa, ritengo ora necessario distinguere il Ministero della sanità da quello del lavoro.

Quindi aderisco all'emendamento presentato dal senatore Perrino, e ritiro l'emendamento 22.4.

B A N F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A N F I . Onorevole Presidente, alle osservazioni del senatore Perrino e del senatore Trabucchi devo contrapporre il fatto che l'articolo 117 della Costituzione stabilisce che l'assistenza sanitaria e ospedaliera è trasferita alle regioni. Quindi l'assistenza di una Commissione igiene e sanità viene in larga misura resa inutile dall'entrata in vi-

gore delle leggi quadro e la legge ospedaliera indubbiamente alleggerirà il lavoro della Commissione. Non voglio ripetere le argomentazioni già svolte dal senatore Pieraccini, ma credo che questo sia un argomento in più per giustificare l'unificazione delle due Commissioni.

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'approvare il testo proposto dalla Commissione, mi dichiaro contro gli emendamenti presentati. Non mi soffermo sulla questione di particolare importanza — perchè ne ha già parlato il senatore Pieraccini — relativa alla programmazione che impone un criterio di unicità. Voglio soffermarmi invece proprio sugli elementi che il collega Perrino ha posto a sostegno del suo emendamento. Il senatore Perrino sostiene — e lo ha detto anche il senatore Trabucchi — che vi sono delle competenze specifiche del Ministero della sanità e che quindi è necessario che questo Ministero venga, per così dire, riprodotto in Aula da una commissione specifica. A parte il fatto che è stata superata e non da oggi, la parità di rappresentanza di Ministeri e Commissioni perchè abbiamo già da tempo la Commissione industria, commercio estero, turismo, qui si tratta di vedere se queste competenze specifiche che ogni ministero ha, sia quello della sanità che quello del lavoro, esistono in modo esclusivo. È stata portata come esempio la brevettazione dei farmaci e, dal canto mio, posso addurre come esempio una competenza specifica in materia di pensione. Bisogna però vedere se tutti gli altri elementi, siano o meno connessi, siano prevalenti sugli elementi che sono invece specifici.

Ora io affermo che non soltanto sono prevalenti gli argomenti, le competenze che hanno una connessione tra i due ministeri, ma che vi sono anche delle competenze, che si possono definire miste, tra diversi altri ministeri. Facciamo l'esempio tipico dell'inquinamento delle acque. È questa materia

competenza specifica della Sanità o tocca invece anche il Ministero dell'industria? L'inquinamento delle acque, infatti, ha molta attinenza agli scarichi industriali e via dicendo. Si tratta della competenza su un tema che può toccare molti ministeri tra i quali quello del lavoro. D'altra parte, teniamo presente che il Ministero del lavoro non è un sindacato ma è pur sempre il portatore sul piano nazionale non di interessi, ma di una rappresentanza politica del mondo del lavoro che copre la maggior parte della popolazione italiana. Pertanto, se c'è un Ministero a cui possono essere aggiunte altre competenze, anche se non hanno riferimento specifico col Ministero stesso, è proprio questo.

Parliamo della sicurezza sociale, parliamo della riforma sanitaria. A parte quanto ha detto il senatore Banfi, teniamo presente tutti i rapporti che in tema di riforma sanitaria passano col personale sanitario, col personale amministrativo degli ospedali, col personale ausiliario degli ospedali. Questa è forse materia della Sanità o è materia del lavoro? Onorevoli colleghi della Commissione sanità, a mio parere la Sanità non c'entra, poichè questi rapporti implicano e implicheranno sempre più, attraverso la riforma, rapporti di lavoro. E in questi rapporti saranno implicati i sindacati. So bene che erroneamente la federazione nazionale dei medici si è eretta come unico sindacato nazionale venendo incontro, secondo il mio modesto avviso, allo spirito degli ordini professionali, i quali sono ordini e non sindacati, lo so benissimo, ed è appunto per questo — mi si passi l'affermazione — che molti colleghi hanno sempre definito la Commissione sanità come il sindacato dei medici. È stata maligna questa affermazione, ma è stata ripetuta tante volte.

Oggi io ritengo che proprio le nuove prospettive in tema di sanità si aprano verso tutta la popolazione italiana e verso il mondo del lavoro in ispecie, per cui se un rapporto deve esistere tra la Commissione sanità e un'altra Commissione, quest'ultima non può che essere la Commissione lavoro. Si dice che non è obbligatorio abbinare queste Commissioni, potendo anche lascia-

re disgiunte e aumentare il numero delle Commissioni. Io invece sostengo modestamente che è utile che siano unite per la natura di molte questioni, che è opportuno vengano discusse alla presenza, come disse il senatore Trabucchi, non solo di tecnici, perchè di fronte alla garanzia della tecnicità, come lui la chiama, occorre esista anche una garanzia di perfetta applicazione della legge, affinché vi sia aderenza alle necessità più urgenti del mondo del lavoro. Ritengo pertanto che la Giunta per il Regolamento, nel proporre l'unione di queste due Commissioni, abbia avuto un'alta sensibilità politica, sociale e direi quasi morale. È per questi motivi che io insisto perchè i colleghi abbiano ad approvare il testo della Giunta.

G E N C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E N C O . Brevemente, signor Presidente. Nel momento in cui in tante nazioni d'Europa si tende a creare ministeri ed organismi che debbono sorvegliare la lotta contro l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo noi sopprimiamo la Commissione igiene e sanità. Ma chi deve fare questa lotta? Chi deve dirigerla? Chi deve organizzarla? Chi deve programmarla, senatore Torelli? Lei ha parlato quasi con una specie di deformazione professionale, perchè fa parte della Commissione lavoro. Io, che non faccio parte né di quella né della Commissione sanità, sono assolutamente indipendente.

Ora vi dicevo: bisogna fare qualche cosa in questa materia, perchè l'umanità non si rende conto che va lentamente ma inesorabilmente verso la rovina.

P R E S I D E N T E . Senatore Genco, non le pare che inoltrandosi per questa strada andiamo a investire la ricerca scientifica in un senso molto vasto?

G E N C O . Il senatore Pieraccini dice: lo faranno le regioni. Ma ci vuole un organo di coordinamento, quindi anche il Ministero della sanità. Ora se c'è un Ministero della

sanità, che sovrintende a certi compiti, è anche logico che ci sia la corrispondente Commissione del Senato la quale, come ha dimostrato in cifre il collega Perrino, ha operato notevolmente in questi ultimi anni.

F R A N Z A . Nella sua Commissione ci sono le competenze di quattro Ministeri.

G E N C O . Sono del resto materie affini.

Sostengo dunque l'emendamento Perrino, anche perchè l'ho firmato, e prego i colleghi che l'hanno firmato, che sono 36, di tener fede alla loro firma.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , relatore. Sarei tentato, collega Genco, di dare un carattere emblematico all'ostinazione — diciamo in senso buono — con cui molti dei colleghi difendono questa autonomia formale della sanità dal Ministero del lavoro. Egli si chiede: chi si occuperà della sanità? Ma, senatore Genco, non sono le Commissioni che debbono governare: è il Governo che deve risolvere i problemi. Le Commissioni hanno il compito di esaminare le misure prese, di correggerle o di respingerle; quindi il parlare di una incompetenza o di una inopportunità che il Ministero del lavoro abbia fra le materie da esaminare anche quella della sanità mi pare leggermente forzato, anche perchè si dimentica che nel concetto più moderno la sanità assume sempre più un carattere sociale. Lasciamo andare il carattere scientifico, che è riservato agli studi; ma il carattere applicativo, quello delle misure che debbono adottarsi perchè la salute pubblica ed individuale sia preservata dai maggiori malanni, non può non trarre le norme della sua attività da un quadro più largo e complesso di quello strettamente limitato alla sanità.

La mancanza di provvedimenti efficaci ai casi cui il collega ha accennato e che si avvi-

cinano di più alla previdenza e al sistema con cui la vita umana si protegge, sia provvedendo a migliorare le condizioni di ambiente e di lavoro che quelle dei salari e delle pensioni, sia rendendo più adeguata la organizzazione degli enti assistenziali e così via di seguito, è una minaccia sociale, che tocca in misura diversa tutte le classi e le categorie sociali.

Sono queste, che brevissimamente io ho esposto, le ragioni per cui ci sembra logica l'unione della sanità al lavoro ed alla emigrazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22. 1, presentato dal senatore Perrino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

È quindi precluso l'emendamento 22. 2, presentato dai senatori Tomassini, Naldini, Raia, Preziosi, Albarello, Lino Venturi, Masciale e Cuccu, tendente a sostituire, al primo comma, il punto 11) con il seguente: « 11) Sicurezza sociale, lavoro e emigrazione ».

Metto ora ai voti l'articolo 22 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che la Giunta propone di invertire l'ordine dell'articolo 23 e dell'articolo 24. Onorevole relatore, crede necessario illustrare questa proposta di inversione?

G R O N C H I , relatore. Mi pare preferibile che la disciplina relativa alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, dettata dall'articolo 24, preceda le norme sulle Commissioni speciali contenute nell'articolo 23.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta della Giunta di invertire l'ordine degli articoli 23 e 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 23.

Commissioni speciali.

Quando il Senato disponga la nomina di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e la forma attraverso la designazione dei Gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.

PRESIDENTE. Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sostituire le parole: « il Presidente ne stabilisce la composizione e la forma attraverso la designazione dei Gruppi parlamentari », *con le altre:* « il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso la designazione dei Gruppi parlamentari ».

23. 1

PRESIDENTE. La Giunta ritiene che questo emendamento meriti di essere illustrato?

GRONCHI, relatore. Mi pare che non vi sia bisogno di illustrazioni perchè si tratta di un emendamento puramente formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 23.1, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Perrino e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.

« L'esame da parte delle Commissioni permanenti dei disegni di legge particolarmente diretti a promuovere il miglioramento economico e sociale del Mezzogiorno e delle Isole deve essere preceduto dal parere di una Giunta di 22 membri.

Il parere della Giunta deve precedere anche l'esame dei provvedimenti concernenti le aree depresse del Centro-Nord.

La Giunta è nominata dal Presidente del Senato in modo da tener conto della rappresentanza delle Regioni interessate, specialmente di quelle meridionali ».

23. 0. 1 PERRINO, CAROLI, TIBERI, TRABUCCHI, INDELLI, SMURRA, NOÈ, Togni, GENCO, FERRARI, DEL NERO, BELOTTI, RUSSO, SAMMARTINO, COPPOLA, BERTHET, DE LEONI, DE LUCA, SALARI, DAL FALCO, ZANNINI, BISANTIS, SCIPONI, ACCILI, SEGNANA, FOLLIERI, CORRIAS Alfredo, RICCI, CASSIANI, SCARDACCIONE, LA ROSA, CAGNASSO, DI GRAZIA, BONADIES, BETTIOL, DERIU, TREU

PERRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRINO. Anche qui la Giunta per il Regolamento ha ritenuto di sopprimere un articolo che per tanti di noi, particolarmente meridionali, aveva un grande significato. La Giunta consultiva per il Mezzogiorno ha svolto un lavoro meritorio, come lo stesso relatore ha riconosciuto nella sua importante relazione.

Tale Giunta è sorta in seguito alla volontà di Luigi Sturzo. Non voglio dire che bisogna conservarla per un omaggio al grande statista apostolo del nostro Mezzogiorno, ma

comunque la Giunta ha svolto opera di fiancheggiamento nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno ed oggi era più che mai necessario mantenerla visto che la Cassa per il Mezzogiorno sta per avere un destino non condiviso da tutti. Della Cassa vorrei dire: *et dividerunt vestimenta mea*, cioè vi è stata una divisione delle attribuzioni proprie della Cassa; alcune passano al CIPE, altre alle regioni, cosicché il mantenimento della Giunta poteva essere motivo di speranza, di fiducia e di stimolo.

Ritengo sia un errore psicologico di notevole importanza la soppressione della Giunta e le popolazioni meridionali accuseranno il colpo perchè, si dica quel che si vuole, la Cassa ha operato in profondità. Dopo le speranze suscitate dalla conquista garibaldina, dopo la visita di Zanardelli, alla fine del secolo scorso, su una carretta tirata da buoi, nel cuore della Lucania, la Cassa per il Mezzogiorno ha rappresentato la sola fiaccola che è stata accesa e che ha contribuito ad avviare a soluzione i problemi infrastrutturali per la rinascita industriale, agricola e commerciale del Mezzogiorno.

Ora la Cassa si ridimensiona; la Giunta per il Mezzogiorno si sopprime. Non so se siamo alla svolta di una politica della quale evidentemente le genti del Mezzogiorno non possono non tener conto. È per questo che con rammarico io sottolineo la eliminazione che è stata fatta e mi auguro che il mio emendamento, firmato, ripeto, da 40 senatori, venga accolto e che non venga spenta questa fiaccola che le popolazioni del Mezzogiorno hanno tenuta accesa per tanti e tanti anni.

B A N F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A N F I . Ascoltando adesso il collega Perrino, mi sentivo veramente scontento per le sorti del Mezzogiorno, perchè pensare ancora al Mezzogiorno nei termini del Volturmo e dei Mille francamente mi sembra fuori dalla realtà.

La Giunta aveva una sua ragione di essere — ed allora l'abbiamo votata anche noi —

quando non esisteva in Italia uno strumento di programmazione economica. Oggi se crediamo nella programmazione, con tutti i suoi difetti (è da migliorare, da sviluppare, direi addirittura da inventare) il problema del Mezzogiorno rappresenta il problema economico del nostro Paese: tutta la programmazione ruota attorno al problema del Mezzogiorno d'Italia. Ciò pertanto non rappresenta un deprimere, ma semmai un esaltare: il concepire che i problemi della mia Milano siano i problemi del Mezzogiorno (e ciò significa quindi essere disposti anche a fare dei sacrifici per il Mezzogiorno) rientra in una visione globale; mentre il mantenere la Giunta significa permanere in una visione chiusa del Mezzogiorno come fine a se stesso, ed è contro la logica. È per questo che noi voteremo contro l'emendamento; il che non significa affatto trascurare il Mezzogiorno, deprimerlo; non vogliamo fare della retorica ma semplicemente considerare il Mezzogiorno come il problema economico del Paese d'oggi, non risolvendo il quale non si risolvono tutti gli altri. Queste le ragioni della nostra opposizione all'emendamento.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, anche il nostro Gruppo è contrario all'emendamento presentato dal senatore Perrino. L'emendamento ci sorprende in quanto denuncia una visione estremamente angusta della questione meridionale da parte di colleghi che ritengono in buona fede di ottenere così una maggiore attenzione proprio a tali problemi. Così facendo, finiscono per enuclearli dal contesto generale della economia italiana, per relegarli in una sorta di ghetto, completamente separati dal resto della società.

F R A N Z A . Questa Giunta esprimerà dei pareri!

P I R A S T U . È una Giunta consultiva: significa soltanto un distacco dalla programmazione nazionale! (*Replica del senatore Crollanza*).

M A R I S . Questo antico errore ha contaminato tutte le correnti del pensiero politico italiano da Salvemini in poi: proprio cioè questo distacco dei problemi delle aree del Nord dai problemi delle aree del Sud; questo concepire il Sud, il Meridione, le Isole come delle regioni che hanno bisogno di medicamenti e non come regioni inserite in un contesto italiano che debbono essere considerate come volano, come condizione essenziale per risolvere tutti i problemi dell'intera comunità italiana. Ora, il collocare il problema del Meridione nell'ampio quadro della problematica della programmazione italiana per uno sviluppo armonico dell'intero territorio nazionale, per il superamento delle aree depresse e per il superamento di ogni disuguaglianza di carattere economico, a me pare che significhi la conquista migliore che sia stata fatta dalle coscienze e dagli orientamenti politici di tutti i Gruppi o dei Gruppi che a questi problemi maggiormente dedicano la loro attenzione in questi ultimi anni.

Ecco perchè siamo contrari a questo emendamento e riteniamo che i problemi del Mezzogiorno debbano essere trattati dalla Commissione che cura la programmazione economica nazionale, le questioni del bilancio e delle partecipazioni statali, vale a dire in una visione armonica, compiuta e completa di tutti i problemi dell'intero Paese.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , *relatore*. Vorrei dire che gli argomenti esposti a difesa dell'emendamento sono dei classici argomenti di opposizione, in quanto testimoniano una sfiducia nella capacità creativa della programmazione in Italia. Se questo è vero, se voi dubitate che il cammino intrapreso sia fecondo di risultati soprattutto per il Mezzogiorno (come dimostrano le cifre) evidentemente non credete nella politica del Governo, e questo è un affare che interessa le posizioni politiche; però mi sembra che la difesa di questo emendamento poteva essere valida fino a che la programmazione non era stata riorganizzata sotto l'egida di un organo capace di opera-

re; ma dal momento che in virtù di questo organo l'inquadramento dei problemi del Mezzogiorno è già in atto ci pare non si possa non tenerne conto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 23.0.1, presentato dal senatore Perrino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

Art. 24.

Giunta per gli affari delle Comunità europee.

All'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i senatori designati dai Gruppi parlamentari e con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventidue componenti della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Spetta alla Giunta esprimere il parere sui disegni di legge concernenti l'applicazione degli accordi relativi alle Comunità europee e sulle Risoluzioni votate dal Parlamento europeo di cui all'articolo 132 nonché esaminare gli affari e le relazioni, di cui all'articolo 131.

Si applicano alla Giunta, per quanto possibile, le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante e redigente, ad eccezione delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 47.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi e del senatore Anderlini sono stati presentati due emendamenti soppressivi di identico contenuto. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , *Segretario*:

Al secondo comma sopprimere, in fine, le parole: « , ad eccezione delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 47 ».

24.1

TRABUCCHI

Al secondo comma, sopprimere le parole:
« ad eccezione delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 47 ».

24.2

ANDERLINI

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Non è necessaria una particolare illustrazione. Sono disposto a perdere tranquillamente e onoratamente. Ritengo però che sia necessario ricordare che il problema dei rapporti tra il Parlamento e le Commissioni europee debba essere studiato in modo da giungere almeno ad un voto circa gli indirizzi che i nostri ministri debbono assumere dinanzi alle Commissioni europee stesse.

Ci troviamo troppo spesso nella situazione di dover applicare delle norme che sono state votate in sede europea senza che il Parlamento italiano ne prenda prima conoscenza. Con la creazione della Commissione per le Comunità europee si arriva ad una funzione ricettizia di provvedimenti. La Commissione però non ha neanche la possibilità di formulare un voto; deve semplicemente accontentarsi di una discussione che non avrà valore definitivo se non accettando poi la volontà che sarà deliberata in sede europea (cosicché, mentre la nostra legislazione sta elaborando alcuni istituti, ad esempio le società commerciali, con determinati indirizzi, si vede arrivare da Bruxelles la legge che si deve applicare).

Ora sembra a me che alla Commissione debba essere lasciata almeno la possibilità di un voto. Non ritengo che questo possa invadere la funzione governativa.

Per questi motivi insisto nel mio emendamento a costo di essere il solo a votarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sugli emendamenti 24.1 e 24.2, di contenuto identico.

G R O N C H I , *relatore*. La Giunta ha discusso abbastanza a fondo di questo argomento, ma ha ritenuto che il fatto stesso che

vi sia una differenza nei compiti e nelle funzioni fra la Giunta degli affari europei e le Commissioni competenti per materia non consentisse di estendere alla Giunta i poteri che hanno le Commissioni secondo l'articolo 47, anche, e vorrei dire soprattutto, perchè la competenza della Giunta riguarda affari tra i quali l'adozione di una risoluzione può compromettere la libertà di manovra necessaria al Governo in sede internazionale, mettendolo così in situazione sfavorevole rispetto agli altri contraenti. Gli emendamenti in esame appaiono, pertanto, inopportuni e la Giunta ne propone il rigetto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 24.1 del senatore Trabucchi identico all'emendamento 24.2 del senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Art. 25.

Nomina di organi collegiali.

Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o di regolamento, per la nomina di organi collegiali eletti dal Senato, ciascun Senatore vota per due terzi dei componenti, non computando le frazioni inferiori a metà della unità. La stessa procedura si segue nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile. Sono proclamati eletti i Senatori che a primo scrutinio ottengano il maggior numero di voti. A parità di voti, si applica l'ultimo comma dell'articolo 5.

Lo spoglio delle schede è fatto da tre Segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 11.

Per la nomina, mediante elezione, di organi collegiali che per prescrizione di legge

o di regolamento debbono essere composti in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale la vota a scrutinio segreto.

La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

Organi collegiali bicamerali

« Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali il Presidente del Senato prende gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.

Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato ».

25.0.1

G R O N C H I, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

G R O N C H I, relatore. Si tratta di colmare una lacuna regolamentare, risolvendo una volta per tutte un problema che talora si è posto e che non ha sempre trovato una pacifica soluzione, specie nelle Commissioni d'inchiesta. La soluzione adottata dalla Giunta è semplice e non credo che abbisogni di illustrazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.0.1, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 26.

*Riunione delle Commissioni
nelle diverse sedi.*

Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge; in sede redigente per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli di disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola approvazione finale; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari di competenza di altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per acquisire elementi informativi, per ascoltare o discutere comunicazioni del Governo, per svolgere interrogazioni e per compiere indagini conoscitive.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Aggiungere, dopo il primo, il comma seguente:

« L'esame del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati non può

essere assegnato ad una Commissione in sede redigente senza un preventivo esame dell'Assemblea, che abbia indicato i criteri di massima in base ai quali debba essere redatto un nuovo testo ».

26.1

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Non ho particolare bisogno di illustrare questo emendamento. Mi sembra comunque cosa lievemente assurda che, quando si sia di fronte ad un disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati, esso possa esser assegnato alla Commissione competente in sede redigente. Se la parola « redigente » deriva dal verbo « redigere » e quindi affida alla Commissione l'incarico di rivedere il testo e rifarlo, cioè di redigere un testo nuovo, è evidente che, per poter arrivare a redigere un testo nuovo, occorrerebbe un voto dell'Assemblea che spiegasse i principi in base ai quali debba essere fatta la nuova redazione, diversa da quella predisposta della Camera.

Mi è stato spiegato privatamente che la parola: « redigente » non deriva nel gergo parlamentare da « redigere », ma vuol dire solo che si ammette una votazione globale senza votazione degli articoli. Se dobbiamo intendere che questo sia il significato della parola « redigere », allora mi inchino anch'io e non insisto per l'accoglimento dell'emendamento; ma se si deve ritenere che « redigere » vuol dire creare un nuovo testo, evidentemente occorre un punto di passaggio tra il testo che arriva redatto dalla Camera dei deputati e quello che dovremmo fare noi. Mi rimetto comunque al parere della Giunta.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , relatore. Effettivamente il senatore Trabucchi acutamente osserva che bisogna dare alla parola « redigente » un senso particolare. In altre parole, non

sempre la « sede redigente » è prescelta in vista della necessità o della possibilità di una profonda rielaborazione del testo o di una redazione tecnicamente difficile; a volte il procedimento in sede redigente è prescelto solo per non sottrarre un disegno di legge alla deliberazione dell'Assemblea e tuttavia agevolarne l'iter consentendo l'approvazione degli articoli in Commissione. Questo senso particolare della parola « redigente » è nella prassi, e pertanto il Comitato sarebbe lieto che lei, senatore Trabucchi, ritirasse quest'emendamento.

T R A B U C C H I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Art. 27.

Concoazione delle Commissioni.

Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni predispongono programmi indicativi dei lavori delle Commissioni stesse. Detti programmi, debbono essere coordinati con quelli dell'Assemblea previsti dall'articolo 52.

Al termine di ciascuna seduta, di norma il Presidente della Commissione annuncia la data e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.

Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma precedente, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tut-

ti i Commissari non meno di 24 ore prima della seduta e di 48 ore per le sedute delle Commissioni in sede deliberante o redigente.

La convocazione delle Commissioni in sede deliberante o redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente in Aula nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione.

Nei periodi in cui siede l'Assemblea, ciascuna Commissione permanente si riunisce di norma almeno due volte alla settimana.

Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. È altresì in facoltà del Presidente del Senato di richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.

Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.

Quando vi è seduta dell'Assemblea, le Commissioni non possono riunirsi in sede deliberante e redigente se non per la discussione di disegni di legge di particolare urgenza e con l'autorizzazione del Presidente del Senato.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi sono stati presentati due emendamenti, 27.1 e 27.2, tendenti rispettivamente a sopprimere il sesto ed il nono comma. Senatore Trabucchi, mantiene questi due emendamenti?

T R A B U C C H I . Non mi pare che ne valga la pena; li ritiro.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo.

Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Sostituire il nono comma con il seguente:

« Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante o redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richieda il Presidente del Senato o se ne faccia domanda almeno un terzo dei Senatori presenti in Commissione ».

27.5

G R O N C H I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , relatore. L'emendamento si riferisce all'utilità di coordinare i lavori delle Commissioni con i lavori dell'Assemblea. Pertanto si stabilisce che quando venga richiesto dal Presidente del Senato o da almeno un terzo dei senatori presenti in Commissione, la Commissione sospenda la seduta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.5, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Trabucchi sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

In via subordinata alla reiezione dell'emendamento 27.2 sostituire il nono comma con il seguente:

« Quando vi è seduta dell'Assemblea, le Commissioni riunite in sede deliberante o redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richieda il Presidente del Senato o se ne faccia domanda almeno un terzo dei membri della Commissione ».

27.3

Aggiungere, in fine, i commi seguenti:

« Gli avvisi di convocazione delle Commissioni contenenti l'ordine del giorno devono essere comunicati anche al Governo quando si esaminino disegni di legge assegnati in sede deliberante o redigente.

Quando per ragioni particolari siano da aggiungere argomenti all'ordine del giorno comunicato e pubblicato, il Presidente della Commissione ne deve dare preventiva comunicazione ai membri della Commissione stessa ed al Governo non meno di sei ore prima della seduta. Se alcuno dei Senatori o il Governo chiedano, in tal caso, che la seduta sia rinviata per necessità di assumere informazioni o notizie o per effettuare un esame approfondito del disegno di legge, la seduta deve essere rinviata ad altro giorno ed ora con un intervallo di almeno ventiquattro ore ».

27.4

P R E S I D E N T E . L'emendamento 27.3 è stato ritirato dal senatore Trabucchi.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Per quanto riguarda l'emendamento 27.4, desidero dire che l'ho presentato perchè mi pareva necessario che il Governo avesse conoscenza, con un certo anticipo, di ciò che si porta all'ordine del giorno improvvisamente. Mi è stato fatto presente in sede amichevole che non si vorrebbe stabilire una specie di subordinazione del Parlamento al Governo: c'è una collaborazione basata sulla corrispondenza e sulla facilità di intendimento dei reciproci desideri tra Governo e Parlamento, per cui la materia può essere lasciata alla prassi senza che sia necessario che venga regolamentata.

In questo senso, e quindi sostanzialmente affidandomi alla prassi e a un certo senso di reciproco *fair play*, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 28.

Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni.

Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione di un Presidente, di due Vice presidenti e di due Segretari.

Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice presidenti e dei due Segretari ciascun Commissario scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 29.

Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione.

Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente e delle sedute nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonchè nei casi previsti dall'articolo 28, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse. In ogni altro caso le sedute delle Commissioni sono valide se è presente almeno un terzo dei loro componenti.

All'inizio della seduta e prima di ogni deliberazione, il Presidente della Commissione può disporre, o tre Senatori possono chiedere, la verificazione del numero legale.

Se si accerti la mancanza del numero legale si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 99.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi, uno dalla Giunta e l'altro dal senatore Banfi. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Sostituire il secondo ed il terzo comma con i seguenti:

« La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun Senatore può richiederne la verifica.

Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta tolta ».

29.2

LA GIUNTA

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Accertata dal Presidente la validità della seduta, nel corso di questa la verifica del numero legale può essere chiesta da tre Senatori ».

29.1

BANFI

GRONCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI, relatore. Desidero dire soltanto che abbiamo presentato l'emendamento 29.2 perchè abbiamo riconosciuto un qualche fondamento alle preoccupazioni del collega Banfi, il quale evidentemente non vuole che il Presidente di Commissione sia posto nella situazione, che talora potrebbe

risultare imbarazzante, di potere disporre o non la verifica del numero legale prima di una determinata votazione. Nello stesso tempo abbiamo provveduto ad attenuare gli inconvenienti derivanti dalla soppressione dell'anzidetta facoltà presidenziale, stabilendo che non più tre, ma un solo senatore è sufficiente a chiedere la verifica del numero legale. È opportuno sottolineare al riguardo che nelle Commissioni, a differenza che nell'Assemblea, il numero legale non è presunto e che esso attiene alla validità non soltanto delle deliberazioni ma delle stesse sedute. Crediamo che con l'emendamento proposto dalla Giunta il senatore Banfi possa ritenersi soddisfatto.

PRESIDENTE. Senatore Banfi, insiste per la votazione dell'emendamento 29.1?

BANFI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 29.2.

PIRASTU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRASTU. Credo che l'emendamento presentato dalla Giunta meriti un momento di riflessione. L'emendamento recita infatti: « La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun senatore può richiederne la verifica ». Nel precedente testo invece la verifica doveva essere richiesta da tre senatori. In base all'emendamento proposto dalla Giunta, se un solo senatore desidera ostacolare i lavori delle Commissioni, ha in mano un'arma regolamentare per farlo. Sappiamo come si svolgono questi lavori; spesso manca il numero legale, ma se prima di ogni deliberazione un solo senatore potesse chiedere la verifica del numero legale, i ritardi sarebbero molto frequenti. Sarebbe, a mio avviso, più giusto stabilire invece che la verifica del numero legale deb-

ba essere richiesta almeno da tre senatori, in modo da determinare condizioni tali da rendere meno frequente la richiesta e più rapido il lavoro delle Commissioni perchè a questo fine dobbiamo tendere.

Sono contrario quindi all'emendamento presentato dalla Giunta e ritengo invece che, ripeto, la verifica del numero legale debba essere richiesta da almeno tre senatori. D'altronde, in analogia con la procedura seguita in Aula, si deve stabilire un *quorum* per la richiesta di questa verifica, anche per non limitarla alla volontà di un solo senatore.

Pertanto propongo di sostituire, nell'emendamento 29.2, le parole: « ciascun senatore » con le altre: « tre senatori », in analogia a quanto avviene in Aula. Non si capisce perchè, mentre per la verifica del numero legale in Aula è stato fissato un certo *quorum*, in Commissione debba essere sufficiente che la richiesta sia fatta da un solo senatore.

F R A N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Sono favorevole, signor Presidente, al testo proposto dalla Giunta. Se si dovesse fare un rapporto tra il numero dei senatori occorrenti per richiedere in Aula la verifica del numero legale e l'unico senatore che ha facoltà di fare questa richiesta in Commissione, sarebbe in vantaggio l'Aula rispetto alle Commissioni. Ho ricordato questo rapporto perchè tengo a dimostrare che un solo senatore in Commissione ha più diritto a chiedere la verifica del numero legale di quanto non ne abbiano otto senatori in Aula.

Ma, onorevoli colleghi, noi dobbiamo pur attribuire ai Gruppi che hanno un solo componente nelle Commissioni il diritto di verificare se una legge viene approvata a norma di Costituzione perchè questo procedimento si inserisce nell'*iter* formativo delle leggi. La verifica del numero legale è diretta ad accertare se è presente quel determinato numero di senatori richiesto dalla Costituzione e implicitamente dal Regolamento. Quindi mi sembra che stabilendo che la ri-

chiesta di verifica può essere fatta da un solo senatore si attui una maggiore tutela dei diritti soggettivi del parlamentare, il quale, facendo parte, in particolare, di un Gruppo costituito sulla base di un minimo di 10 senatori, è l'unico componente di una Commissione permanente.

In sostanza, onorevoli colleghi, le Commissioni permanenti rispecchiano l'Aula. Le leggi che vengono deferite alle Commissioni permanenti per l'approvazione sono leggi che per un rapporto fittizio e fiduciario vengono approvate da un numero minore di senatori: ma in sostanza vi è la rappresentatività di tutti i Gruppi parlamentari, per cui quell'unico senatore di un Gruppo parlamentare rispecchia la forza numerica del Gruppo che lo esprime. Ma non si può consentire che in una Commissione permanente la forza numerica di un Gruppo più solido venga a conculcare i diritti di un unico senatore rappresentante di un Gruppo costituito sulla base del minimo previsto dal Regolamento. Ora, la richiesta dell'unico senatore per la verifica del numero legale si inserisce nel procedimento formativo della legge per accertare che vi sia la metà più uno dei componenti ai fini della validità della votazione. Ecco il perchè di questo procedimento del quale poi scarsamente si fa uso. Infatti rientra nella probità del senatore stabilire se sia o meno il momento di far ricorso a questa norma del Regolamento per far rinviare i lavori. Pertanto, dal momento che si farà raramente uso di questa norma, è evidente che la norma stessa può essere introdotta nel Regolamento.

Oltre tutto, onorevoli colleghi, attraverso questa disposizione si raggiunge il risultato di imporre indirettamente una maggiore e costante presenza dei senatori in sede di Commissione. A questo proposito noi non abbiamo nessun rimedio. Negli statuti napoletani, oltre ad una sanzione, vi era anche l'espulsione dopo tre assenze. Anche negli statuti delle maggiori città dell'Italia meridionale — quelli che vennero votati al tempo di Ferdinando d'Aragona — vi erano delle sanzioni pecuniarie per i consiglieri che non partecipavano alle riunioni

dei municipi, allora delle università. Qui in Senato non esiste nessuna sanzione per il senatore che non intende partecipare ai lavori dell'Aula o della Commissione e quindi la preoccupazione di poter assumere la responsabilità di un rinvio può indurre il senatore a partecipare ai lavori della Commissione. Pertanto, indirettamente si realizza il risultato di una maggiore presenza di senatori ai lavori parlamentari.

Ecco la ragione per la quale io sono favorevole al testo proposto dalla Giunta ritenendo opportuno introdurre la norma che un solo senatore sia sufficiente ai fini della richiesta di verifica del numero legale.

G R O N C H I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R O N C H I, *relatore*. Vorrei insistere sulla questione, poichè la Giunta, esaminando il problema, è giunta a questa conclusione non per una ragione matematica ma per altre due ragioni: la prima è che considerando il numero degli abituali presenti alle Commissioni è parso che non fosse eccessivo il concedere ad un singolo il diritto di chiedere il rinvio della seduta; la seconda è che le minoranze, alla cui difesa bisogna pensare, hanno talora non più di un senatore per ciascuna Commissione. Ecco le ragioni per cui, pur venendo incontro al senatore Banfi, noi abbiamo abbassato il *quorum* dei richiedenti da tre a uno. Si tratta, come ho già detto, dell'accertamento della sussistenza di una condizione di validità della seduta che non è assistita da alcuna prescrizione.

P R E S I D E N T E. Senatore Pirastu, insiste per la votazione del sub-emendamento?

P I R A S T U. Non insisto.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento 29.2, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 30. Se ne dia lettura.

A R N O N E, *Segretario*:

Art. 30

Partecipazione dei senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza.
Vincolo del segreto.

Ogni Senatore, previa comunicazione al Presidente della Commissione, può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.

Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietato l'intervento dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, previsto dal primo comma.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti identici accolti dalla Giunta. Se ne dia lettura.

A R N O N E, *Segretario*:

Sopprimere le parole: « , previa comunicazione al Presidente della Commissione, ».

30.1 **MARIS, PIRASTU, TEDESCO Giglia,**
FABIANI

Sopprimere le parole: « , previa comunicazione al Presidente della Commissione, ».

30.2 **TRABUCCHI**

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento 30.1, presentato dal senatore Maris e da altri senatori, identico all'emendamento 30.2 presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30 del testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 31.

*Processo verbale
delle sedute delle Commissioni.*

Delle sedute delle Commissioni si redige il processo verbale secondo le norme del primo comma dell'articolo 58. Alla redazione del processo verbale sovrintendono i Senatori segretari.

(*È approvato.*)

Art. 32.

Pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante o redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, un resoconto stenografico.

Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 30.

Le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.

Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente del Senato, su richiesta della Commissione, da avanzarsi almeno 24 ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

(*È approvato.*)

Art. 33.

Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza.

Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni competenti per materia i disegni

di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni, ai sensi del presente Regolamento, sono chiamate a pronunciarsi. Può inoltre inviare ad esse relazioni, documenti ed atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

Nel caso di assegnazione di uno stesso disegno di legge o affare a più Commissioni, queste svolgono i loro lavori in sedute comuni e sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Al secondo comma, sostituire le parole: « sono presiedute », con le altre: « sono di regola presiedute ».

33.1

G R O N C H I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I *relatore.* L'emendamento tende ad eliminare il dubbio che non possa presiedere le Commissioni riunite altri che il Presidente più anziano, sicchè in caso di sua assenza o impedimento non potrebbero essere convocate le Commissioni stesse. È implicito che in tali casi la Presidenza delle Commissioni riunite è affidata al Presidente di altra Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 33.1 presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 34.

Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante.

Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge all'esame ed all'approvazione di Commissioni speciali o delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea.

Anche in tal caso, però, e fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 100. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nell'ipotesi prevista dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 39.

(È approvato).

Art. 35.

Assegnazione alle Commissioni in sede redigente.

Salve le eccezioni previste dall'articolo 34, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, disegni di legge alle Commissioni competenti in sede redigente, per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli, riservata all'Assemblea la vo-

tazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 100.

Entro otto giorni dalla comunicazione all'Assemblea dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.

Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi l'ipotesi prevista dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 39.

(È approvato).

Art. 36.

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente.

Salve le eccezioni previste dall'articolo 34, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.

Il trasferimento non può essere disposto quanto sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 39, parere contrario al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte del senatore Trabucchi un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole seguenti: « o quando abbia espresso parere contrario la Commissione alla quale sia stato chiesto il parere per disposizione del Presidente ».

36.1

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, mi pare che l'articolo 36 meriti veramente una piccola meditazione da parte del Senato. Che cosa accade da un punto di vista giuridico e di pratica parlamentare? Dal punto di vista giuridico si inizia una procedura in sede referente; viene chiesto il parere ad una Commissione; la Commissione esprime parere contrario. Successivamente la Commissione di merito, nonostante il parere contrario della Commissione che era stata chiamata a darlo, chiede che le sia assegnato il disegno di legge in sede referente e dice: il Presidente lo può fare. Dal punto di vista giuridico si potrebbe dire: il Presidente lo può fare, ma richiedendo ancora una volta il parere anche alla Commissione di merito che lo ha dato.

È evidente infatti che altra cosa è motivare un parere per un disegno di legge che poi va in Aula, dove ciascuno può esprimere la propria opinione, altra cosa è motivare ciò che si vuol fare per un disegno di legge che vada in sede deliberante dove soltanto una parte piccola del Senato, eletta fin che si vuole, ha il potere di decidere.

Dal punto di vista giuridico dunque la cosa più logica sarebbe di stabilire che in questi casi la questione deve essere rimandata anche alla Commissione che ha espresso il parere perchè lo esprima nuovamente per la Commissione in sede deliberante.

Sembrava a me che il gioco non valesse la candela e che fosse il caso invece di stabilire che, quando già una parte notevole del Senato, interessata per ragioni di materia, abbia espresso un parere contrario, la questione non possa essere rimessa alla se-

de deliberante, ma che necessariamente, avendosi già la conoscenza di una posizione di opposizione della maggioranza di una Commissione, si debba rimettere la questione integralmente all'Aula.

Per mio conto ritengo che questo, dal punto di vista politico e di prassi parlamentare, sia un argomento da tener presente, anche perchè i pareri delle Commissioni vengono già troppo poco osservati dalla Commissione che delibera che dedica loro una attenzione minore di quella che qualche volta esigerebbero.

Ritengo che arrivare almeno a dire che, quando la Commissione ha espresso parere contrario, non si rimanda il provvedimento in sede deliberante ad un'altra Commissione, costituisca una tutela politico-parlamentare più giusta.

Se non si vuole accettare questo testo, ripiegherei su un testo subordinato che dicesse: « viene rimesso in sede deliberante, ma viene nuovamente richiesto il parere della Commissione che ha espresso parere contrario ».

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , *relatore*. L'emendamento mira ad equiparare, nel piano degli effetti, i pareri di tutte le Commissioni a quelli, che il nuovo Regolamento definisce obbligatori, della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali. In questo modo è vero che si rafforza l'istituto del parere, ma si provocano degli intralci e dei ritardi che sono inevitabili e accettati soltanto quando si tratta delle due Commissioni nominate, in vista della particolare rilevanza delle materie su cui esse sono chiamate a pronunciarsi.

Perciò la Giunta esprime parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 36.1 presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 36. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 37. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 37.

Pareri sui disegni di legge e sugli affari.

Il Presidente può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione.

La Commissione consultata dovrà dare il proprio parere entro un termine non superiore a 15 giorni o 8 per i disegni di legge dichiarati urgenti, salva la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.

Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, non venga concessa dalla Commissione competente una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.

Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne presenti l'opportunità, il parere può essere comunicato mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato in seno alla Commissione competente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Aggiungere, in fine, il comma seguente:

« Nel computo dei termini di cui al secondo comma non si tiene conto dei periodi in cui il Senato sia in attesa di convocazione a domicilio ».

37.1

T R A B U C C H I . Ritiro l'emendamento 37.1, giacchè il suo contenuto è stato accolto dalla Giunta e trasfuso nel nuovo articolo aggiuntivo 48-bis.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dalla Giunta.

A R N O N E , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

Pareri sui disegni di legge e sugli affari

« Il Presidente può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione. Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di altra Commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a Commissione diversa, lo chiede tramite il Presidente del Senato ».

37.2

G R O N C H I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , *relatore.* L'illustrazione dell'emendamento è assai semplice. Nella proposta della Giunta di sostituire i testi degli articoli 37 e 38 e l'ultimo comma dell'articolo 39, la disciplina della materia dei pareri rimane identica; ne è stata soltanto modificata la distribuzione per ragioni sistematiche, nel senso che nell'articolo 37 è stata regolata la fase della richiesta del parere, nell'articolo 38 sono state raccolte tutte le norme procedurali per esprimere questo parere e nel 39 si è coordinata la disciplina relativa a pareri obbligatori con la disciplina generale che è quella dell'articolo 38.

Si tratta insomma di un emendamento poco più che formale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 37.2 presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 38. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 38.

Richiesta di parere.

Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di altra Commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a Commissione diversa, lo chiede tramite il Presidente del Senato.

La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia allegato alla relazione della Commissione competente.

I pareri di cui al precedente primo comma, nonchè quelli previsti nel successivo articolo 39, sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 37.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

Procedura per la espressione dei pareri

« La Commissione incaricata del parere dovrà esprimerlo entro un termine non superiore a 15 giorni, o 8 per i disegni di legge dichiarati urgenti, salva la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.

Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, non venga concessa dalla Commissione competente una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.

Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne presenti l'opportunità, il parere può essere comunicato mediante intervento perso-

nale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato in seno alla Commissione competente.

La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia allegato alla relazione della Commissione competente ».

38. 1

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento che è stato già illustrato precedentemente. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 39. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 39.

Pareri obbligatori.

I disegni di legge e gli affari riguardanti le materie di cui all'articolo 24 sono assegnati contemporaneamente alle Commissioni competenti e, per il parere, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Ugualmente sono inviati alla 1ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge assegnati ad altra Commissione che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

I disegni di legge implicanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico sono assegnati contemporaneamente alla Commissione competente e alla Commissione per la programmazione economica ed il bilancio perchè esprima il proprio parere.

Quando la Commissione per la programmazione economica ed il bilancio esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese e sia assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione permanente, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria pre-

scritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

Le stesse disposizioni si applicano nella ipotesi di parere contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente sui disegni di legge indicati al secondo comma del presente articolo.

I pareri scritti di cui al presente articolo sono allegati alla relazione della Commissione competente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« I disegni di legge implicanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate aventi riflesso sul bilancio in corso o su quello già presentato al Parlamento per lo esercizio successivo, quelli aventi contenuto implicante una spesa poliennale o rateizzata in più annualità o comunque una spesa alla quale il Governo si opponga per ragioni finanziarie o quelli che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico, sono assegnati contemporaneamente alla Commissione competente per materia ed alla Commissione finanze e tesoro perchè esprima il proprio parere. Sono pure, in ogni caso, assegnati, per il parere, alla Commissione finanze e tesoro, i disegni di legge aventi per oggetto modifiche degli organici o del trattamento del personale della pubblica Amministrazione o che abbiano contenuto influente sulla gestione finanziaria delle partecipazioni statali ».

39. 1

T R A B U C C H I . Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabilite nel precedente articolo 38 e sono allegati alla relazione della Commissione competente ».

39. 2

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 39.2, presentato dalla Giunta. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 40.

*Procedura delle Commissioni
in sede deliberante.*

Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 93. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto — che si svolgono con le modalità indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 107 e nell'ultimo comma dell'articolo 109 — è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea devono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente.

Se il Senatore proponente del disegno di legge o, nel caso di più proponenti, il

primo firmatario non faccia parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.

Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, nonché quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, devono essere presentati entro le 24 ore dall'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione per la programmazione economica ed il bilancio e alla 1ª Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'inizio. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 39.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato da parte del senatore Trabucchi un emendamento aggiuntivo, accolto dalla Giunta. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole seguenti: « o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati ».

40.3

BANFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BANFI. Faccio presente che l'accoglimento dell'emendamento 40.3 è preclusivo degli altri due emendamenti 40.1 e 40.2. Se mi consente, signor Presidente, vorrei spiegare brevissimamente i motivi per cui sono favorevole all'emendamento 40.2 e contrario all'emendamento 40.3.

PRESIDENTE. Va bene. Si dia lettura dell'emendamento 40.2.

ARNONE, Segretario:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o, per incarico di questi, di un componente dell'Ufficio di Presidenza ».

40.2

BANFI

PRESIDENTE. Il senatore Banfi ha facoltà di illustrare l'emendamento 40.2.

BANFI. Si tratta di un problema abbastanza delicato che abbiamo già affrontato in Commissione. L'emendamento n. 40.3 in realtà non fa che formalizzare una prassi che è stata largamente in uso, quella cioè per cui il Presidente della Commissione nomina il relatore, e poi alla fine del dibattito la Commissione ha teorica facoltà di sostituire il relatore.

Ciò mette i relatori e i presidenti in una situazione molto difficile perchè, quando si dà incarico ad un senatore di riferire, evidentemente questo senatore non ha ancora studiato la materia, per cui si determina la situazione che se poi uno rinuncia all'incarico questo diventa un fatto politico, quando magari non lo è: semplicemente il senatore ritiene, ad esempio, di dover riferire in senso contrario — il che di solito non si fa — o di rimettere il mandato. Pertanto mi sembrava molto più saggia la decisione della Giunta per il Regolamento di incaricare il Presidente di introdurre la discussione. Per certe Commissioni il cui Presidente è oberato dal lavoro, in quanto molti sono i disegni di legge in esame — penso al povero collega Martinelli — avevo pensato che ciò avrebbe potuto farlo un membro dell'Ufficio di Presidenza. Questo significa affermare sempre lo stesso principio e cioè che il relatore è nominato dopo una deliberazione della Commissione o potrà farlo il Presidente sentita la Commissione. Ma questa preliminare nomina, che obiettivamente crea dei fatti politici che talvolta non esistono come tali, mi sembra veramente sconsigliabile. Questa è la ragione per cui pregherei la Giunta di riconsiderare questo

aspetto e di accogliere l'emendamento da me presentato.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G R O N C H I , relatore. La Giunta ha preferito, anzichè parlare di nomina da parte di un membro del Consiglio di Presidenza, specificare, d'accordo con l'emendamento Trabucchi, i limiti di questa preventiva illustrazione: « delegato a riferire alla Commissione sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno di legge stesso vengono regolati ». Pertanto questa pre-relazione non deve prestarsi a valutazioni di merito, ma è intesa soltanto ad illustrare le ragioni per cui il provvedimento è presentato, inquadrarne i problemi e cercare di definirne obiettivamente il contenuto. In questi limiti, i rischi della pre-costituzione di un relatore vengono ad essere assai diminuiti, mentre rimane il palese vantaggio di liberare il Presidente della Commissione dal grave onere di riferire su tutti i disegni di legge.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Russo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o di un Senatore da lui incaricato ».

40. 1

R U S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U S S O . Aderisco all'emendamento 40. 3 del senatore Trabucchi e ritiro il mio.

P R E S I D E N T E . Senatore Banfi, insiste sul suo emendamento?

B A N F I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 40. 3, presentato dal senatore Trabucchi ed accolto dalla Giunta. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Al quarto comma, sopprimere le parole: « e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa ».

40. 5 **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-**
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

F I L E T T I . Rinunziamo ad illustrare questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , relatore. La norma che concede alla Commissione la facoltà di ascoltare i senatori estranei ad essa in relazione ad emendamenti e ordini del giorno da costoro presentati, ci è parsa opportuna, e poichè non sono state avanzate ragioni per indurci in diverso avviso intendiamo confermarla. Siamo quindi contrari all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 40. 5, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Gli emendamenti che abbiano comunque ad influire in materie per le quali, ai sensi dell'articolo 39, è richiesto obbligatoriamente il parere di altre Commissioni o che implicino mutamenti di testi sui quali già si siano pronunciate in via consultiva altre Commissioni, non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati alle Commissioni tenute al parere. Il termine per il parere è in questi casi di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 39 quarto e quinto comma. Non è obbligatoria la richiesta di nuovo parere per le semplici modificazioni di forma ».

40. 4

T R A B U C C H I . Rinuncio ad illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , *relatore.* L'emendamento si collega con quello 36.1 precedentemente esaminato e respinto dall'Assemblea. Anche qui si mira ad una valorizzazione dell'istituto del parere, che di per sè sarebbe anche apprezzabile; senonchè il maggior intralcio che ne consegue alla snellezza del procedimento legislativo appare evidente. La Giunta si dichiara pertanto contraria.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 40. 4, presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 40 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 41. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 41.

*Procedura delle Commissioni
in sede redigente.*

Per la discussione degli articoli in Commissione in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 40.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 35, la Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informativi fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiono contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.

Non sono proponibili la questione pregiudiziale e la questione sospensiva.

Dopo l'approvazione dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.

In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 100.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente; nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 42 ».

41. 2

G R O N C H I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , *relatore*. Devo anzitutto avvertire che il testo del progetto contiene un errore di stampa, perchè la disposizione che figura come terzo comma dell'articolo doveva in realtà leggersi come ultimo periodo del secondo comma. Tenuto conto di ciò, risulta che, secondo il progetto, le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili presso le Commissioni in sede redigente quando si tratta della fattispecie in cui si è avuta la discussione preliminare in Assemblea; sono viceversa proponibili quando la discussione preliminare non ci sia stata, ed in tal caso le questioni pregiudiziali e sospensive sono regolate come in sede deliberante.

Ferma restando la disciplina relativa alla prima fattispecie, la Giunta ha riconsiderato quella relativa alla seconda. Ed ha rilevato che, applicando alla sede redigente le norme sulle pregiudiziali e sospensive proprie della sede deliberante, ne deriva che la Commissione, alla quale è stato affidato il compito di redigere un testo da sottoporre alla Assemblea, può sottrarsi a suo libito a questo compito, senza che l'Assemblea sia in grado di farsi valere (se non ad iniziativa di un decimo dei suoi componenti o di un quinto dei membri della Commissione o del Governo): qualora infatti la Commissione approvi la pregiudiziale o sospensiva, la discussione dell'argomento termina o viene rinviata nella stessa Commissione.

Parrebbe viceversa più corretto prevedere che la Commissione in sede redigente, se accoglie una pregiudiziale o sospensiva, si comporti in modo analogo a quello stabilito per la Commissione referente, e cioè riferisca sulle predette questioni all'Assemblea, lasciando a quest'ultima di dire l'ultima parola in proposito. Ed in questo ordine di idee si muove l'emendamento in esame.

Faccio inoltre presente che l'espressione contenuta nella parte finale dell'emendamento: « disposizioni del secondo comma », va sostituita con l'altra: « disposizioni del terzo comma ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 41.2, presentato dalla

Giunta, con la modifica dalla stessa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per la questione pregiudiziale e per la questione sospensiva si procede ai sensi dell'articolo 86 del presente Regolamento ».

41.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

F I L E T T I . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 41 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 42. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Art. 42.

*Procedura delle Commissioni
in sede referente.*

Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al secondo comma dell'articolo 40, si svolge una discussione generale di carattere sommario.

Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione delle minoranze, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.

In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con la relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purchè non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.

Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.

Per sostenere la discussione dinanzi alla Assemblea, la Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.

È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Al terzo comma sostituire le parole: « con la relazione » con le altre: « con relazione ».
42. 1

G R O N C H I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , relatore. L'emendamento, malgrado le apparenze, non ha valore puramente formale. Con esso si vuole stabilire che, qualora venga approvata in Commissione in sede referente una questione pregiudiziale o sospensiva, la Commissione non è tenuta a proseguire l'esame del disegno di legge in vista della possibilità che l'Assemblea non concordi con la Commissione sulla sussistenza di cause pregiudiziali o sospensive, ma può sospendere l'esame e riferire con apposita relazione (che assume carattere interlocutorio) sulla questione all'Assemblea perchè questa adotti le proprie decisioni al riguardo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 42. 1 presentato dalla Giunta. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 43. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 43.

Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza.

Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo.

I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Negli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 laddove ricorrono le parole: « le Commissioni », inserire le altre: « , la Giunta consultiva per le Comunità europee e la Giunta consultiva per il Mezzogiorno e per le zone depresse del Centro-Nord ».

43. 1

P R E S I D E N T E . Avverto che la parte di questo emendamento che si riferisce alla Giunta consultiva per il Mezzo-

giorno e per le zone depresse del centro-nord è preclusa a seguito di precedente votazione.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Mi pare che questo emendamento abbia una logica se vogliamo che la Giunta consultiva per le Comunità europee abbia un minimo di potere per acquisire le informazioni, eccetera.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , relatore. La Giunta è contraria perchè l'estensione alla Giunta degli affari europei della facoltà di svolgere attività conoscitiva è già prevista dall'ultimo comma dell'articolo 24.

B A N F I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A N F I . Questo articolo 43 pone per alcune materie dei problemi di rapporti abbastanza delicati tra Commissioni e Governo; faccio il caso della Commissione industria che deve discutere i problemi dell'industria; però, come ha già fatto presente il senatore Trabucchi, rientrano nel campo anche le industrie a partecipazione statale. Ora, il Senato ha deliberato che le partecipazioni statali sono di competenza della Commissione finanze e tesoro; allora la Presidenza, approvato che sia questo articolo 43, dovrà tener conto del fatto che le Partecipazioni statali, non per quanto riguarda l'attività finanziaria, ma per quella industriale, debbono rendere conto anche alla Commissione dell'industria.

È un invito alla Presidenza che mi permetto di rivolgere perchè valuti le richieste della Commissione ed eventualmente anche le assegnazioni in sede referente dei disegni di legge mantenendo questa distin-

zione: problemi finanziari istituzionali alla 5ª Commissione e problemi prettamente industriali o commerciali alla 9ª. Grazie.

P R E S I D E N T E . Evidentemente il voto del Senato sulla nuova distribuzione in materia di Commissioni imporrà alla Presidenza di riflettere, aggiornandosi sui criteri che finora sono stati seguiti.

Metto ai voti l'emendamento 43.1 presentato dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 43. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Art. 44.

Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni.

In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

(È approvato).

Art. 45.

Indagini conoscitive.

Nelle materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini consoci-

tive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non dispongono dei poteri di cui all'articolo 153, quarto comma, del Regolamento, nè hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.

I programmi relativi, predisposti dalle Commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli Enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.

Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a totale carico del bilancio del Senato.

Al fine delle indagini di cui al presente articolo, le Commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di Enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di Enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.

A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la Commissione lo disponga.

Se anche alla Camera dei deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

(È approvato).

Art. 46.

Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - Osservazioni e proposte del CNEL.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare

il CNEL ad esprimere il proprio parere su questioni al loro esame che importino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, o che comunque rientrino nell'ambito della economia e del lavoro. Il Presidente del Senato provvede ad inoltrare la richiesta al Presidente del CNEL fissando il termine per l'emanazione del parere. Se tale termine implichi il superamento di quello assegnato alla Commissione per riferire, il Presidente sottopone la questione all'Assemblea per la concessione di una proroga ai sensi del terzo comma dell'articolo 48.

Il parere del CNEL viene pubblicato in allegato alla relazione della Commissione o, nel caso di disegno di legge assegnato in sede deliberante, in apposito stampato allegato a quello del disegno di legge medesimo.

Con il consenso del Presidente del Senato e di intesa con il Presidente del CNEL, le Commissioni possono invitare ad assistere alle sedute di cui all'articolo 45 i componenti delle Commissioni o dei Comitati del CNEL competenti per materia.

I Presidenti delle Commissioni o, su loro designazione, i Vice presidenti, per incarico delle rispettive Commissioni, possono intervenire alle sedute del Consiglio nazionale della economia e del lavoro e delle sue Commissioni.

Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL a compiere studi ed indagini su argomenti di loro interesse attinenti alle materie di competenza del CNEL medesimo. I risultati di tali studi ed indagini sono pubblicati appena pervenuti.

Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame del Senato.

(È approvato).

Art. 47.

Relazioni, proposte e risoluzioni delle Commissioni - Iniziative legislative consequenziali dei loro componenti.

Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea, di propria iniziativa, re-

lazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.

Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.

Se, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una Commissione, venga presentato sull'argomento un disegno di legge sottoscritto dai due terzi dei componenti della Commissione stessa, esso, dopo l'annuncio, viene immediatamente sottoposto all'Assemblea, la quale è chiamata a decidere sulla autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

(È approvato).

Art. 48.

Termini per la presentazione delle relazioni.

Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente o redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.

Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea.

Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di formazione del programma o del calendario dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che la

Assemblea non conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi e compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.

Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente comma, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito la approvazione degli articoli, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria.

Tuttavia, nel caso che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 35, l'esame in Commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in Assemblea, non si fa luogo alla discussione generale.

Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , *Segretario:*

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.

Computo dei termini

« Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e l'espressione dei pareri, non si tiene conto dei periodi in cui il Senato sia in attesa di convocazione a domicilio ».

48.0.1

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 49. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Art. 49.

Connessione e concorrenza di iniziative legislative.

I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.

Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge di iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese.

Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Tomassini e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Al secondo comma, in fine, sostituire le parole: « per non più di un mese » con le altre: « per non più di quindici giorni ».

49.1 TOMASSINI, NALDINI, RAIA, PREZIOSI, ALBARELLO, VENTURI Lino, MASCIALE, CUCCU

NALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NALDINI. Mi pare che l'emenda-

mento si illustri da solo: la proposta è quella di ridurre il numero di giorni per quanto riguarda l'attesa dei disegni di legge del Governo su argomenti per i quali c'è stata un'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRONCHI, *relatore*. La Giunta osserva che tanto più sarà facile far osservare il termine quanto più questo sarà ragionevole. E ci sembra che in questo caso il termine di un mese, considerati tutti gli adempimenti da compiersi per la presentazione al Parlamento di un disegno di legge governativo, sia equo concederlo.

PRESIDENTE. Senatore Naldini, insiste per la votazione dell'emendamento 49.1?

NALDINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.1 presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 49. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 50. Se ne dia lettura.

ARNONE, *Segretario*:

CAPO VII

DELLA CONVOCAZIONE DEL SENATO, DELLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 50.

Convocazione del Senato.

La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.

Quando il Senato è convocato ai sensi dell'articolo 62, secondo comma, della Costituzione, nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.

La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.

Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 51. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Art. 51.

Organizzazione dei lavori del Senato.

I lavori del Senato sono organizzati mediante programmi e calendari o mediante schemi dei lavori, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Per la formazione dei programmi e dei calendari il Presidente predispone un progetto, tenendo conto delle richieste dei Gruppi e di quelle eventualmente avanzate da singoli Senatori, e prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con il Governo e con i Presidenti delle Commissioni permanenti.

I programmi dei lavori, formati di norma per periodi di due mesi, elencano i principali argomenti che il Senato deve trattare nel periodo considerato, con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità. I calendari, formati sulla base dei programmi, specificano l'attuazione, con eventuali integrazioni, dei programmi stessi per periodi di norma non superiori alle due settimane, indicando il numero e la data delle singole sedute dell'Assemblea e, nell'ordine, gli argomenti da

trattare e la data iniziale e finale della trattazione di ciascuno di essi. Gli schemi dei lavori indicano gli argomenti da trattare nel periodo di una settimana.

Ai fini dell'attuazione della programmazione anzidetta il Presidente del Senato convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato dal senatore Trabucchi lo emendamento 51.1 tendente a sopprimere il quarto comma.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Mi pareva che fosse compreso pacificamente nei poteri del Presidente e nei doveri di prassi il fare questa convocazione; quindi mi pareva inutile dirlo in questo caso, quasi a significare che in questo caso si fa e in altri casi non si fa. Questo da un punto di vista di pura tecnica legislativa, perchè non si dica *inclusio unius, exclusio alterius*. Comunque mi rimetto a ciò che diranno la Giunta e l'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRONCHI, relatore. Il parere è contrario perchè l'emanazione in via regolamentare del potere presidenziale di cui si tratta non potrebbe equivalere a sconfessione di eventuali prassi più ampie, ma semmai dovrebbe confortare la possibilità di estendere l'applicazione del potere stesso a casi analoghi. Mi sembra poi che l'emendamento sia utile anche a sottolineare l'esigenza di un raccordo tra i lavori dell'Assemblea e quelli delle Commissioni e di una subordinazione dei secondi ai primi quando altrimenti impediscano l'attuazione del programma.

TRABUCCHI. Allora ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 51. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 52. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 52.

Programma e schema dei lavori.

Il progetto di programma, predisposto ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, è sottoposto dal Presidente del Senato alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice presidenti del Senato.

Il programma adottato all'unanimità dalla Conferenza diviene definitivo con la comunicazione all'Assemblea, da farsi non oltre la terza seduta successiva alla riunione della Conferenza. Se, peraltro, all'atto della comunicazione, un Senatore chieda di discuterne, l'Assemblea decide per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

Entro la terza settimana precedente alla scadenza di ciascun programma viene predisposto, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, il programma successivo.

La procedura prevista dai commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate di un Presidente di Gruppo.

Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana.

Lo schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori dei periodi successivi, ai sensi del primo comma del presente articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 53. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 53.

*Calendario dei lavori -
Organizzazione della discussione.*

Sulla base del programma dei lavori concordato, il Presidente formula un progetto di calendario, che sottopone alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente.

Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato alla Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

L'Assemblea al termine di ogni seduta può deliberare, su proposta del Presidente o su richiesta di almeno otto Senatori, in relazione a situazioni imprevedibili ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma purchè non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel

calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano, dopo che abbia parlato non più di un oratore per Gruppo, per non oltre dieci minuti ciascuno.

Per le modificazioni dello schema dei lavori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma del presente articolo.

Per la organizzazione dalla discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti può determinare il numero massimo degli interventi e il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Al quarto comma sostituire le parole: « situazioni imprevedibili », con le altre: « situazioni sopravvenute ».

53. 1

G R O N C H I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , relatore. Con questo emendamento si è cercato di venire incontro a coloro i quali rifiutavano la primitiva dizione « imprevedibili e urgenti » perchè sembrava richiedesse la coesistenza dei due requisiti dell'urgenza e dell'imprevedibilità. Abbiamo allora proposto — e se il collega Terracini fosse presente potrebbe testimoniare che ci siamo trovati d'accordo — di sostituire le parole: « situazioni imprevedibili » con le parole: « situazioni sopravvenute », la quale dizione non esclude l'urgenza, ma anzi la sottintende, e nello stesso tempo evita la soggettività di valutazioni che il concetto di imprevedibilità avrebbe implicato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 53. 1, presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Sopprimere l'ultimo comma.

53. 2 **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI**

F R A N Z A . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 53 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 54. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 54.

Ordine del giorno della seduta.

Il Presidente apre le sedute e le chiude, annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.

L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere disposta dal Presidente o richiesta da otto Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale richiesta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

Per discutere o votare argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a mag-

gioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di almeno otto Senatori. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta la Commissione può riferire oralmente.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
« Anche in caso di accoglimento della proposta, il Governo, ove ne faccia richiesta, ha diritto di ottenere un rinvio della discussione ad altra seduta, da tenersi non oltre 48 ore, esclusi dal computo i giorni festivi ».

54. 1

TRABUCCHI. Rinuncio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRONCHI, relatore. La Giunta si è manifestata contraria, perchè questo sarebbe l'unico caso in cui al Governo verrebbe dato di opporsi non già ad una richiesta, ma ad una deliberazione del Senato, deliberazione, per di più, adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti.

PRESIDENTE. Senatore Trabucchi, insiste per la votazione dell'emendamento 54. 1?

TRABUCCHI. Lo ritiro

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 54. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Naldini e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

Art. 54-bis.

« Il Senato, nei periodi di crisi di Governo, discute e delibera sui disegni di legge di iniziativa parlamentare che non comportino spesa ».

54. 0. 1 **NALDINI, TOMASSINI, VENTURI**
 LINO, RAIA, MASCIALE, ALBAR
 RELLO, DI PRISCO, PELLICANÒ

NALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NALDINI. Mi pare che questo emendamento abbia una sua importanza e una sua ragione d'essere. Noi proponiamo che l'attività legislativa del Senato non venga interrotta in periodi di crisi di Governo, pur limitando il campo di discussione a quei soli disegni di legge d'iniziativa parlamentare che non comportano spesa. D'altra parte, signor Presidente, l'attività della nostra Assemblea non è del tutto interrotta in periodi di crisi. Abbiamo tenuto — non ricordo se durante l'ultima o penultima crisi di governo — due sedute per deliberare su decreti-legge che altrimenti sarebbero decaduti. Se dovessimo riferirci, poi, alle Commissioni (che non erano chiamate a deliberare, ma, comunque, a discutere su questioni rilevanti) non vi sono precedenti in base ai quali le Commissioni non debbano riunirsi in periodo di crisi governativa.

Sia alla Camera che al Senato, durante i fatti di Battipaglia, si è riunita la Commissione interni e ha partecipato al dibattito il Ministro dell'interno il quale ha risposto ai diversi quesiti posti dai vari rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Ho citato questo esempio, ma potrei rifarmi alla Commissione RAI-TV la quale ha deciso addirittura di non sospendere la propria attività nei periodi di crisi governative.

Mi rendo conto che gli esempi da me citati si riferiscono a Commissioni, mentre la nostra proposta si riferisce all'Assemblea.

D'altra parte, però, che la nostra proposta abbia un suo preciso significato è documentato da un importante episodio della nostra vita parlamentare. Mi riferisco al provvedimento relativo al piccolo divorzio. Ci trovavamo in quel momento di fronte ad un dibattito che aveva tutte le caratteristiche di quello descritto nel nostro emendamento. Si trattava cioè di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare che non comportava spesa per lo Stato; un disegno di legge sul quale il Governo allora in carica e quelli che si sono succeduti avevano dichiarato la propria neutralità, avevano cioè detto che il Governo su quella materia si rimetteva all'Assemblea.

Abbiamo visto quale ritardo abbia comportato il susseguirsi di crisi di Governo nel nostro Paese nell'approvazione del provvedimento. Il problema non è tanto vedere chi sosteneva quella legge e chi l'avversava; ho voluto portare questo esempio perchè domani potrebbe accadere la stessa cosa per altri provvedimenti di interesse generale. Limitatamente a questi casi, credo che l'attività del Senato potrebbe continuare. Nella sua replica agli interventi, il senatore Gronchi ha espresso avviso contrario a questo emendamento da noi presentato. Comunque, almeno in questa fase, mi permetto di insistere ulteriormente per vedere se è possibile trovare una soluzione. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Giunta ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R O N C H I , relatore. Dissi già, sia pure brevemente, che il problema in esame investe una questione di principio, di concetto. Noi non operiamo in un regime assembleare, bensì in un regime parlamentare. Ora, il regime parlamentare presuppone un interlocutore nel sistema della formazione legislativa. Quando questo interlocutore manca è evidente che talune cose si possono fare, anche in materia legislativa, e sono quelle nei cui confronti vi sono dei termini perentori che non possono essere superati. Citai già come esempio i decreti-legge da convertire in legge. Al di là di questo, però, noi supereremmo il carattere del sistema politico

vigente. Il collega Naldini ha portato l'esempio di riunioni di Commissioni per commentare o discutere su determinati argomenti, ma il suo emendamento parla di discutere e deliberare su disegni di legge. Ecco quello che il Comitato e la Giunta hanno escluso per le ragioni esposte.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 54. 0. 1 presentato dal senatore Naldini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 55.

Pubblicità delle sedute.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su richiesta del Governo o di un decimo dei componenti del Senato l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

(È approvato).

Art. 56.

Posti riservati nell'Aula.

Nell'Aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle Commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.

Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.

(È approvato).

Art. 57.

Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto

e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

(È approvato).

Art. 58.

Processo verbale e resoconti della seduta.

Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica oppure una semplice dichiarazione di voto senza specificarne i motivi, oppure per fatto personale.

Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

Di ogni seduta pubblica vengono redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

(È approvato).

Art. 59.

Comunicazioni all'Assemblea.

Dopo la lettura del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea i messaggi, le lettere e le comunicazioni che la riguardano. Degli scritti sconvenienti non si dà lettura.

(È approvato).

Art. 60.

Congedi.

Nessun Senatore può mancare alle sedute senza aver chiesto congedo al Presidente,

il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.

Viene sempre affissa nell'Aula una nota dei congedi.

(È approvato).

Art. 61.

Facoltà di intervento.

Possono parlare in Assemblea i Senatori e i rappresentanti del Governo.

I rappresentanti del Governo hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

P R E S I D E N T E . Da parte della Giunta è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Sostituire la rubrica con la seguente: « Facoltà di parlare ».

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Possono parlare in Assemblea esclusivamente i Senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo ».

61.1

G R O N C H I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I , *relatore.* Si tratta di un emendamento puramente formale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 61.1 presentato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario:*

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento:

ai fatti verificatisi a Milano il 29 gennaio 1971, in Corso di Porta Vittoria, nei pressi del Palazzo di giustizia, dove 3 giovani, che avevano assistito fino alle ore 21 ad un processo penale in corso alla VII sezione del Tribunale, sono stati selvaggiamente aggrediti da un nutrito gruppo di elementi armati di bastoni, ed in genere di armi improprie, con conseguenti gravi lesioni, per cui 2 di essi sono stati ricoverati nell'ospedale di Rivolta d'Adda;

alla successiva aggressione contro alcuni dirigenti del MSI intervenuti dopo aver informato telefonicamente l'Ufficio politico della Questura, il « 113 » (intervento d'urgenza) e il Gabinetto del questore, conferendo con il dottor Sabia;

alla successiva aggressione da parte di oltre 100 elementi usciti dalla sede della CGIL, tra cui una squadra armata di spranghe di ferro, bastoni animati ed altri oggetti, nonché artifici di difesa come guanti, caschi, eccetera, contro gli avventori del bar « Panamà », sito al n. 48 del Corso di Porta Vittoria, ed alcuni elementi del MSI, tra cui un consigliere regionale, che consumavano un pasto;

alla distruzione del bar e delle sue dotazioni;

al ferimento grave di alcuni elementi del MSI, di fronte alla inerte presenza di una « pantera » della pubblica sicurezza e, successivamente, di un dirigente dell'Ufficio politico;

al fatto che due vice-brigadieri dell'Arma dei carabinieri intervenuti contennero l'aggressione, estraendo prontamente le rivoltelle;

al fatto che, malgrado precise indicazioni e conseguenti « fermi », nessuno degli aggressori è stato identificato e denunciato, mentre, come era prevedibile nel clima di sovversione dei valori e delle funzioni, sono stati denunciati per rissa aggravata 13 aggrediti,

l'interpellante chiede di conoscere la versione ufficiale dei fatti, che ha trasformato una violenta e criminale aggressione, certo premeditata, in una pretesa rissa cui manca l'accertamento ed il riconoscimento di elementi di una delle parti contendenti, per cui al travisamento dei fatti si aggiunge la volontaria, e pertanto delittuosa, omissione di atti di ufficio, se non il più grave reato di calunnia.

L'interpellante chiede, inoltre, se non ritengano di avviare una rigorosa inchiesta per riportare i rapporti con le autorità di polizia ad un doveroso equilibrio, ormai da tempo inesistente. (interp. - 395)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario:*

ROSSI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Nel novembre del 1968, con un comunicato congiunto, il Ministero delle partecipazioni statali e la società « Terni » annunziarono la decisione di dare a riscatto, nel quadro d'una politica sociale della casa, le vecchie case di proprietà della « Terni ».

Ciò premesso, si desidera conoscere quali difficoltà hanno impedito l'attuazione di tale decisione, quali azioni si stanno promuovendo per il loro superamento e, infine, la opinione del Ministro sulla necessità di un riesame di tutta la questione, al fine di eliminare quegli aspetti che, non corrispondendo alla pur dichiarata impostazione di politica sociale della casa, hanno costituito l'ostacolo principale ad una giusta ed accettabile soluzione del problema.

Considerato che le centinaia di famiglie di vecchi operai della società hanno abitato, per trenta e più anni, gli appartamenti pagando un fitto inizialmente molto elevato ed assicurando, con i loro risparmi, la manutenzione ed i più urgenti ammodernamenti, si chiede se non si ritenga di dover affermare i seguenti principi:

libertà per gli attuali locatari di riscattare gli appartamenti o di rimanere in affitto;

prezzo sociale del riscatto non riferito al valore di mercato, in modo che esso sia equo per le vecchie case che non hanno avuto alcuna manutenzione da parte della società e sia, nello stesso tempo, accessibile per il modesto reddito dei pensionati;

programma per la costruzione di nuove abitazioni per i dipendenti della « Ferni », prevedendo forti stanziamenti aggiuntivi alle somme che possono essere realizzate con il riscatto delle vecchie case, dal momento che è irrealizzabile, oltre che ingiusto, costruire nuove case per gli operai chiedendo un prezzo impossibile ai vecchi lavoratori. (int. or. - 2070).

NALDINI, TOMASSINI, PELLICANO', PREZIOSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali drastiche ed urgenti misure si intendano mettere in atto per stroncare l'attività di squadracce fasciste che operano da tempo nei pressi ed all'interno dell'Università di Roma contro gli studenti antifascisti, sotto gli occhi della stessa polizia, e ciò in riferimento anche ai gravi fatti accaduti in data 2 febbraio 1971 alla Città universitaria di Roma. (int. or. - 2071)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BARRA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere:

a) se è a conoscenza della grave situazione di carenza in cui si effettua il servizio ferroviario sulla linea Benevento-S. Martino V.C.-Cancello-Napoli, gestito dalla « Società strade ferrate convenzionate », con direzione in Benevento, servizio gestito con materiale rotabile inefficiente e senza alcuna garanzia per l'incolumità dei viaggiatori, come dimostrato dal recente incidente verificatosi al treno delle 15,45 per la Valle Caudina, alla stazione di Napoli;

b) quali provvedimenti ritiene di adottare nei confronti della società concessionaria, onde assicurare la normalizzazione del servizio a cui sono particolarmente interessati i cittadini di S. Martino V.C., costituendo detta ferrovia l'unico mezzo di comunicazione su rotaia con Benevento e con Napoli. (int. scr. - 4509)

VERONESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, in occasione della emissione della moneta d'argento da lire 1.000 commemorativa di Roma Capitale, la coniazione e la distribuzione di « prove di zecca » abbiano avuto luogo in conformità alle norme vigenti.

In particolare, si chiede di conoscere il numero di « prove di zecca » coniate e lo elenco delle categorie di persone e delle persone a cui dette « prove di zecca » siano state consegnate. (int. scr. - 4510)

PELLICANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione di ingiustizia e di abuso che si è venuta a creare presso l'Istituto superiore di architettura di Reggio Calabria, in seguito all'assegnazione di cattedre a candidati sforniti di qualsiasi titolo preferenziale.

In particolare, per la cattedra di topografia è stato nominato un professore laureato in matematica e fisica, mentre l'insegnamento della suddetta disciplina è di esclusiva pertinenza del campo dell'ingegneria civile.

Si chiede, pertanto, un'indagine sui motivi che hanno indotto le autorità competenti a nominare un docente la cui specializzazione non ha alcuna relazione con la cattedra in oggetto, scavalcando, inoltre, coloro i quali, con maggiori e specifici titoli e con i requisiti necessari, avevano presentato regolare domanda.

S'invita, quindi, il Ministro a voler prendere i provvedimenti del caso affinché sia resa giustizia a quanti hanno diritto e non si continui ad avallare la politica di clientelismo, tanto dannosa alla vita democratica della scuola. (int. scr. - 4511)

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 3 febbraio 1971**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e **DE ZAN.** — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

ALLE ORE 17

I. Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (*Documento II n. 4*).

II. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 19,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari